

P.S.C. Norme Tecniche di attuazione

Approvato con delibera del C.C. N° del

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OBIETTIVI GENERALI

| | |
|--|--------|
| Art. 1.1 - La Pianificazione Urbanistica Comunale | Pag. 1 |
| Art. 1.2 - Natura e oggetto del Piano strutturale comunale | Pag. 1 |

CAPO II – DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

| | |
|--|--------|
| Art. 2.1 - Contenuti del quadro conoscitivo | Pag. 2 |
| Art. 2.2 - Struttura organizzativa | Pag. 2 |
| Art. 2.3 - Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore | Pag. 3 |
| Art. 2.4 - Modalità di aggiornamento | Pag. 3 |
| Art. 2.5 - Forme di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di pianificazione | Pag.3 |

CAPO III – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

| | |
|--|--------|
| Art. 3.1 - Caratteri, contenuti e compiti del PSC | Pag. 4 |
| Art. 3.1.1 - Elaborati costitutivi del PSC | Pag. 5 |
| Art. 3.1.2 - Relazione generale | Pag. 5 |
| Art. 3.1.3 - Norme di attuazione e relativi allegati | Pag. 6 |
| Art. 3.1.4 - Cartografie di progetto | Pag. 6 |
| Art. 3.1.5 - Classificazione del territorio comunale | Pag. 6 |
| Art. 3.2 - Caratteri, contenuti e compiti del RUE | Pag. 6 |
| Art. 3.3 - Caratteri, contenuti e compiti del POC | Pag. 7 |
| Art. 3.4 - Caratteri, contenuti e compiti dei PUA | Pag. 7 |
| Art. 3.5 - Val.S.A.T. | Pag. 8 |
| Art. 3.6 - Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti | Pag. 8 |
| Art. 3.7 - Norme transitorie | Pag. 9 |

TITOLO II – DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI

CAPO I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

| | |
|---|---------|
| Art. 4.1 - Limiti per l'uso e le trasformazioni del suolo | Pag. 11 |
| Art. 4.2 - Tutele | Pag. 11 |

CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

| | |
|--|---------|
| Art. 5.1 - Obiettivi | Pag. 13 |
| Art. 5.2 - Reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3, e B1 in cui è inclusa la golena del Po | Pag. 13 |
| Art. 5.3 - Sistema aree forestali e boschive. | Pag. 13 |
| Art. 5.4 - Siti Rete Natura 2000. | Pag. 15 |
| Art. 5.5 - Sistema ecologico e ambientale. | Pag. 16 |
| Art. 5.5.1 - Rete ecologica principale. | Pag. 16 |
| Art. 5.5.2 - Rete ecologica secondaria. | Pag. 17 |
| Art. 5.5.3 - Rete ecologica di valenza locale. | Pag. 18 |

| | |
|--|---------|
| Art. 5.5.4 - Interferenze con la rete ecologica. | Pag. 18 |
| Art. 5.6 - Biotopi umidi. | Pag. 18 |
| Art. 5.7 - Progetti di tutela recupero e valorizzazione. | Pag. 19 |

CAPO III – TUTELE E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA

| | |
|---|---------|
| Art. 6.1 - Unità di paesaggio. | Pag. 20 |
| Art. 6.2 - Beni di interesse paesaggistico. | Pag. 22 |

CAPO IV – AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO – CULTURALI, TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICHE

| | |
|--|---------|
| Art. 7.1 - Beni culturali tutelati. | Pag. 23 |
| Art. 7.2 - Elementi e complessi di interesse storico – testimoniale. | Pag. 23 |
| Art. 7.3 - Sistema storico delle acque derivate. | Pag. 23 |
| Art. 7.4 - Viabilità storica. | Pag. 23 |
| Art. 7.5 - Ambiti di interesse archeologico. | Pag. 24 |
| Art. 7.6 - Zone di tutela degli elementi della centuriazione. | Pag. 25 |

TITOLO III – DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL'INQUINAMENTO

CAPO I – PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO – SISMICO

| | |
|---|---------|
| Art. 8.1 - Disciplina generale. | Pag. 26 |
| Art. 8.2 - Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica. | Pag. 26 |
| Art. 8.3 - Protezione dal rischio geologico. | Pag. 26 |
| Art. 8.4 - Protezione dal rischio sismico. | Pag. 27 |
| Art. 8.5 - Protezione dal fenomeno della subsidenza. | Pag. 28 |

CAPO II – PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO

| | |
|---|---------|
| Art. 9.1 - Obiettivi. | Pag. 28 |
| Art. 9.2 - Fasce di tutela fluviale. | Pag. 28 |
| Art. 9.2.1 - Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua. | Pag. 29 |
| Art. 9.2.2 - Fascia B Fascia di esondazione Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. | Pag. 33 |
| Art. 9.2.3 - Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale. | Pag. 34 |
| Art. 9.3 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato. | Pag. 35 |
| Art. 9.4 - Livelli di rischio delle aree inondabili. | Pag. 36 |

CAPO III – TUTELA DELLA QUALITA' DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

| | |
|--|---------|
| Art. 10.1 - Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano. | Pag. 38 |
| Art. 10.2 - Ambiti di protezione degli acquiferi sotterranei. | Pag. 39 |
| Art. 10.3 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. | Pag. 39 |
| Art. 10.4 - Limitazioni allo spandimento dei liquami. | Pag. 39 |

CAPO IV – TUTELA DELLA QUALITA' DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI

| | |
|--|---------|
| Art. 11.1 - Obiettivi e finalità. | Pag. 40 |
| Art. 11.2 - Disciplina degli scarichi. | Pag. 40 |

CAPO V – TUTELA QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE

| | |
|---|---------|
| Art. 12.1 - Obiettivi e finalità. | Pag. 41 |
| Art. 12.2 - Disciplina del risparmio idrico. | Pag. 41 |
| Art. 12.3 - Riutilizzo delle acque reflue recuperate. | Pag. 41 |
| Art. 12.4 - Deflusso minimo vitale. | Pag. 41 |

CAPO VI – TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

| | |
|--|---------|
| Art. 13.1 - Obiettivi e finalità. | Pag. 42 |
| Art. 13.2 - Riduzione dell'inquinamento atmosferico. | Pag. 42 |

CAPO VII – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E LUMINOSO

| | |
|--|---------|
| Art. 14.1 - Obiettivi e finalità. | Pag. 43 |
| Art. 14.2 - Riduzione dell'inquinamento acustico. | Pag. 43 |
| Art. 14.3 - Disciplina della gestione del rumore ambientale. | Pag. 43 |
| Art. 14.4 - Riduzione dell'inquinamento luminoso | Pag. 43 |

CAPO VIII – TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

| | |
|---|---------|
| Art. 15.1 - Obiettivi e finalità. | Pag. 44 |
| Art. 15.2 - Impianti fissi di telefonia mobile. | Pag. 44 |

CAPO IX – AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

| | |
|--|---------|
| Art. 16.1 - Obiettivi e finalità. | Pag. 44 |
| Art. 16.2 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante. | Pag. 44 |

CAPO X – AREE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE

| | |
|--|---------|
| Art. 17.1 - Aree a servizio della Protezione Civile. | Pag. 45 |
|--|---------|

TITOLO IV – RAPPORTI CON I LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E DI SETTORE

CAPO I – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

| | |
|--|---------|
| Art. 18.1 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. | Pag. 46 |
| Art. 18.2 - Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Po (PAI). | Pag. 46 |
| Art. 18.3 - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza | Pag. 48 |

CAPO II – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

| | |
|--|---------|
| Art. 19.1 - Piano delle Attività estrattive (PAE). | Pag. 49 |
| Art. 19.2 - Piano di Protezione Civile. | Pag. 49 |
| Art. 19.3 - Zonizzazione acustica comunale. | Pag. 49 |

TITOLO V – DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

| | |
|--|---------|
| Art. 20.1 - Centri storici. | Pag. 50 |
| Art. 20.2 - Ambiti residenziali consolidati. | Pag. 50 |
| Art. 20.3 - Ambiti industriali e artigianali consolidati. | Pag. 51 |
| Art. 20.4 - Ambiti per nuovi insediamenti. | Pag. 51 |
| Art. 20.4.1 - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali (AR). | Pag. 52 |
| Art. 20.4.2 - Ambiti per nuovi insediamenti di attività produttive di rilievo comunale (AP). | Pag. 52 |
| Art. 20.4.3 - Ambiti destinati a nuovi insediamenti commerciali (AC). | Pag. 53 |

| | |
|--|---------|
| Art. 20.4.4 - Attuazione degli interventi negli ambiti AR, AP, AC. | Pag. 54 |
|--|---------|

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL TERRITORIO AGRICOLO

| | |
|---|---------|
| Art. 21.1 - Il territorio rurale. | Pag. 57 |
| Art. 21.2 - Edilizia incongrua e interventi di riqualificazione del paesaggio. | Pag. 58 |
| Art. 21.3 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico. | Pag. 58 |
| Art. 21.4 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola. | Pag. 59 |
| Art. 21.5 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Aree agricole di particolare pregio. | Pag. 59 |
| Art. 21.6 - Ambiti rurali consolidati a prevalente destinazione produttiva. | Pag. 61 |
| Art. 21.7 - Strutture insediative storiche non urbane. | Pag. 61 |

TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

CAPO I – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

| | |
|---|---------|
| Art. 22.1 - Infrastrutture per la mobilità. | Pag. 63 |
| Art. 22.2 - Rete ciclabile. | Pag. 63 |
| Art. 22.3 - Attrezzature vicino ferrovia. | Pag. 64 |
| Art. 22.4 - Ferrovie. | Pag. 64 |
| Art. 22.5 - Viabilità e fascia di rispetto stradale. | Pag. 65 |
| Art. 22.6 - Aree per la viabilità di progetto. | Pag. 65 |
| Art. 22.7 - Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità. | Pag. 65 |
| Art. 22.8 - Zona per impianti ferroviari. | Pag. 66 |
| Art. 22.9 - Approdi fluviali | Pag. 66 |
| Art. 22.10 - Impianti per la distribuzione del carburante | Pag. 66 |
| Art. 22.11 - Interventi di riqualificazione sulla viabilità esistente | Pag. 67 |

CAPO II – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

| | |
|--|---------|
| Art. 23.1 - Metanodotti e relativa fascia di rispetto. | Pag. 67 |
| Art. 23.2 - Depuratori e relativa fascia di rispetto. | Pag. 67 |
| Art. 23.3 - Cimiteri e relativa fascia di rispetto. | Pag. 67 |
| Art. 23.4 - Elettrodotti e relativa fascia di rispetto. | Pag. 68 |
| Art. 23.5 - Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione. | Pag. 68 |

CAPO III – DOTAZIONI TERRITORIALI

| | |
|--|---------|
| Art. 24.1 - Attrezzature e spazi collettivi. | Pag. 69 |
| Art. 24.2 - Dotazioni ecologiche e ambientali. | Pag. 69 |
| Art. 24.3 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali. | Pag. 70 |
| Art. 24.4 - Sostenibilità energetica. | Pag. 71 |

TITOLO VIII – ATTUAZIONE DEL PIANO

| | |
|---|---------|
| Art. 25.1 - L'attuazione del PSC. | Pag. 72 |
| Art. 25.2 - Valore delle indicazioni normative. | Pag. 72 |
| Art. 25.3 - Partecipazione. | Pag. 73 |
| Art. 25.4 - Monitoraggio del PSC. | Pag. 73 |
| Art. 25.5 - Bandi concorsuali. | Pag. 73 |

Art. 25.6 - Accordi con i privati. Pag. 74

Art. 25.7 - Accordi territoriali. Pag. 74

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.1 – Disposizioni transitorie per gli ambiti per nuovi insediamenti . Pag. 75

Art. 26.2 – Flessibilità del sistema della pianificazione Pag. 75

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OBIETTIVI GENERALI

Art. 1.1 - La Pianificazione Urbanistica Comunale

1. (I) La pianificazione urbanistica comunale, ai sensi della **L.R.24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i.**, si articola in tre strumenti, con tre diversi gradi di definizione delle scelte e diversi contenuti: il Piano strutturale comunale (**PSC**), il Piano operativo comunale (**POC**) e il Regolamento urbanistico edilizio (**RUE**).
2. (D) Il Piano Strutturale Comunale (**PSC**) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale con il quale il Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, delinea, a tempo indeterminato, le scelte strategiche di assetto e sviluppo, e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il **PSC** non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del **POC** ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa
3. (D) Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (**RUE**) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
4. (D) Il Piano Operativo Comunale (**POC**) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il **POC** è predisposto in conformità alle previsioni del **PSC** e non può modificarne i contenuti.
5. (D) I Piani Urbanistici Attuativi (**PUA**) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal **POC** qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

Art. 1.2 - Natura e oggetto del Piano strutturale comunale

1. (I) Il **PSC** è redatto secondo le disposizioni dell'**Art. 28 della L.R. 20/2000**, rispettando le condizioni e i limiti di sostenibilità ambientale e territoriale fissati dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (**PTCP**) e in conformità con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinata.
2. (I) Il **PSC** si ispira ai principi della responsabilità, della sussidiarietà, della cooperazione istituzionale tra gli enti locali; della concertazione con le forze economiche e sociali; della partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni; della perequazione urbanistica; della sostenibilità ambientale e territoriale.
3. (I) I contenuti del **PSC** sono:
 - a. l'individuazione e la valutazione della consistenza, della localizzazione e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio indicandone le soglie di criticità;
 - b. definisce quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal **POC** attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal **PTCP**.
 - c. Fissa i limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - d. l'individuazione delle infrastrutture e delle attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione;
 - e. la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;

- f. l'individuazione degli ambiti del territorio comunale stabilendone per ciascuno gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
4. (D) Le indicazioni del **PSC** relative:
- a. alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative,
 - b. agli indici di edificabilità,
 - c. alle modalità di intervento,
 - d. agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi,
- costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del **PSC**.
5. (D) Le presenti norme precisano gli interventi di trasformazione e tutela consentite nelle tavole di progetto, ne specificano gli strumenti e le modalità di attuazione, ne fissano i parametri, dettano le prescrizioni cui tali interventi devono attenersi.

CAPO II – DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Art. 2.1 - Contenuti del quadro conoscitivo

1. (I) Il Quadro conoscitivo descrive e valuta lo stato del territorio e i processi evolutivi che lo caratterizzano, costituendo il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale, per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e per il monitoraggio del **PSC**. Il Quadro conoscitivo del **PSC** aggiorna e integra i dati contenuti nel Quadro conoscitivo del Documento preliminare.
2. (D) L'Amministrazione comunale provvede al periodico aggiornamento degli elaborati del Quadro Conoscitivo sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività istituzionale ovvero rese disponibili da altri enti. In particolare il Quadro Conoscitivo viene necessariamente aggiornato in occasione dell'elaborazione dei Piani Operativi Comunali successivi al primo.
3. (D) Ogni intervento di trasformazione fisica o funzionale di una porzione di territorio o di un immobile concorre all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di cui al punto precedente, attraverso la compilazione, a cura del proponente dell'intervento, della scheda tecnica-descrittiva, che dovrà essere prevista dal **RUE**, e il cui modello sarà definito con apposita determinazione.

Art. 2.2 - Struttura organizzativa

1. (I) il Quadro conoscitivo costituito da:
 - a. Relazione del Quadro conoscitivo, in cinque fascicoli:
 - Parte A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE
 - Parte B1 – ASPETTI GEOMORFOLOGICI
 - Parte B2 – ASPETTI NATURALISTICI ED AMBIENTALI
 - Parte C - SISTEMA TERRITORIALE
 - Parte D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
 - b. dai seguenti elaborati cartografici:
 - QC A1 - INQUADRAMENTO TURISTICO
 - QC B1.1 - LITOLOGIA DI SUPERFICIE E SUOLI
 - QC B1.2 - GEOMORFOLOGIA E IDROGRAFIA DI SUPERFICIE
 - QC B1.3 - LIVELLI PIEZOMETRICI E SOGGIACENZA DELLA FALDA ACQUIFERA
 - QC B1.4 - VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI
 - QC B1.5 - EFFETTI DI SITO ATTESI - PERCETTIVITA' DEL FENOMENTO DI LIQUEFAZIONE
 - QC B1.5.1 – MICROZONIZZAZIONE SISMICA

- QC B1.6 – EDIFICABILITA' –LIMITAZIONI D'USO DEL SUOLO
- QC B2.1 - PAESAGGIO AGRICOLO-ASSETTO VEGETAZIONALE
- QC B2.2 – ASSETTO VEGETAZIONALE E FORMAZIONI LINEARI
- QC B2.3 – ELEMENTI NATURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA
- QC B2.4 – AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE
- QC B2.5 – CAPACITA' D'USO DEI SUOLI E USO DEL SUOLO
- QC C1.1 - SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE
- QC C1.2 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE
- QC C2.1 - ANALISI DEI TESSUTI
- QC C2.2 - RAPPORTO DI COPERTURA
- QC C2.3 - DENSITA EDILIZIA
- QC C3.1 - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE
- QC C3.1.1 - RETI:IMPIANTI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA MOBILE
- QC C3.1.2 – RETI: SISTEMA ENERGETICO – GAS
- QC C3.1.3 – RETI: SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
- QC C3.1.4 – RETI: SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO
- QC C3.1.5 - RETE DI BONIFICA
- QC C3.2 - DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA' 1:10.000
- QC C3.2.1 - DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA' 1:5.000
- QC C4 - RETE COMMERCIALE
- QC D1.1 - USO DEL SUOLO-PRG VIGENTE 1:10.000
- QC D1.1.1 - USO DEL SUOLO-PRG VIGENTE 1:5.000
- QC D1.2 - USO DEL SUOLO-STATO DI DIRITTO
- QC D1.3 - SINTESI PREVISIONI PRG
- QC D1.4 - USO DEL SUOLO-STATO DI FATTO 1:10.000
- QC D1.4.1 - USO DEL SUOLO-STATO DI FATTO 1:5.000
- QC D2 – ARRE NON IDONEE PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- QC D3.1 – TUTELE CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO DLGS 22.01.2004 N° 42
- QC D3.2 - VINCOLI

c. Gli Allegati al Quadro conoscitivo:

- QC AII.1 - CONFRONTO TRA PAESAGGIO AGRICOLO E CARTA FORESTALE
- QC AII.2 - INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI STORICI
- QC AII.3 - INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI EXTRAURBANI
- QC AII.3.1 (T) - SCHEDE INSEDIAMENTI IN ZONA AGRICOLA
- QC AII.4 - ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
- Appendice 1 RELAZIONE QUADRO C - Schede beni culturali e testimoniali

Art. 2.3 - Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore

1. (D) I piani settoriali comunali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del **PSC** con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse.

Art. 2.4 - Modalità di aggiornamento

1. (D) Il quadro conoscitivo è periodicamente aggiornato e integrato nei suoi contenuti ed elaborati, dagli uffici dell'Amministrazione Comunale e tale aggiornamento è formalizzato con provvedimento dirigenziale.

Art. 2.5 - Forme di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di pianificazione

1. (D) Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le Amministrazioni operano, ai sensi dell'**Art. 17 della L.R. 20/2000**, provvedendo alle integrazioni, agli approfondimenti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili, rendendoli disponibili per i livelli di pianificazione superiore così come previsto **all'Art. 4 commi 2-bis, 2-ter** della **L.R. 20/2000**.

CAPO III – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 3.1 - Caratteri, contenuti e compiti del PSC

1. (I) Il **PSC** non assegna diritti edificatori. Detta prescrizioni, direttive e indirizzi: ai **POC** per la disciplina operativa e attuativa; al **RUE** per le aree soggette a interventi diretti, pubblici e privati.
2. (D) La perimetrazione degli Ambiti individua le parti di territorio cui applicare prescrizioni, direttive e indirizzi del **PSC**. Compete esclusivamente ai **POC** e al **RUE** l'esatta delimitazione delle aree nelle quali si attua il **PSC** con l'attribuzione dei diritti edificatori.
3. (I) Il **PSC** provvede a disciplinare nei singoli Ambiti:
 - a. gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici;
 - b. le dotazioni (infrastrutture per la mobilità, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche e ambientali), con riferimento alle tre tavole dei rispettivi Sistemi (PSC 1 - Aspetti Condizionanti, PSC 2 - Aspetti Strutturanti, PSC 3 - Piano Strategico);
 - c. la capacità massima insediativa potenziale per gli Ambiti per i nuovi insediamenti, di sostituzione, da riqualificare e consolidati di qualificazione diffusa, nonché la dominante funzionale per ciascun Ambito;
 - d. i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale, con riferimento alla Situazione cui l'Ambito appartiene.
4. (D) Le disposizioni del **PSC** hanno valore di **indirizzo (I)** quando esprimono obiettivi in forma discorsiva, riferiti alle caratteristiche prestazionali di Sistemi, Ambiti o loro porzioni assoggettati a Piani urbanistici attuativi che debbono essere specificatamente disciplinati dai **POC**, oppure ad Ambiti e interventi la cui attuazione è regolata dal **RUE**, oppure a materie oggetto di strumenti di pianificazione o programmazione di settore. Hanno altresì valore di indirizzo le azioni descritte e rappresentate nelle Schede d'Ambito Territoriale comprese nel presente Quadro normativo. Gli indirizzi rappresentano obiettivi e indicazioni per gli altri strumenti urbanistici e devono trovare in essi esplicito riscontro e motivato riferimento.
5. (D) Le disposizioni del **PSC** hanno valore di **direttiva (D)** per i **POC** e per il **RUE** quando:
 - a. individuano in forma numerica, anche come intervallo tra valori minimi e massimi, la capacità edificatoria degli Ambiti e l'entità delle dotazioni territoriali ed ecologico - ambientali da garantire;
 - b. prevedono l'attuazione attraverso interventi diretti, sia pubblici che privati.Le direttive non possono essere modificate senza costituire variante del PSC.
6. (D) Le disposizioni del **PSC** hanno valore di **prescrizione (P)** quando:
 - a. traducono vincoli e tutele di leggi e piani sovraordinati o stabiliscono specifici vincoli e condizioni per le trasformazioni del territorio;
 - b. subordinano gli interventi, in Ambiti del Territorio urbano da strutturare e in Ambiti da riqualificare del Territorio urbano strutturato, alla contestuale realizzazione di dotazioni territoriali ed ecologico - ambientali e all'esistenza di condizioni infrastrutturali e ambientali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste. Solo le prescrizioni del PSC hanno natura conformativa del diritto di proprietà limitatamente alle aree interessate, e perdurano a tempo indeterminato senza comportare l'apposizione di vincoli espropriativi sulle aree stesse e senza dare diritto al pagamento di indennizzi.
7. (D) Il **PSC** può essere modificato attraverso varianti specifiche o tematiche, nei seguenti casi:
 - a. adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;
 - b. recepimento delle previsioni di piani sovraordinati; stipula di accordo di programma ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000 come specificato e integrato dall'Art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ;

- c. adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;
 - d. varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'**Art. 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della L.R. 20/2000, sostituito dall'Art.29 della L.R. 6/2009**;
 - e. modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
 - f. rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.
 - g. procedura di localizzazione e approvazione di opere pubbliche oppure di opere di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto **dal Titolo III "Opere pubbliche e accordi di programma" della L.R. 20/2000**, come modificata dalla **L.R. 6/2009**.
8. (D) Le disposizioni del **PSC** possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti oppure da strumenti di pianificazione territoriale, provinciali o regionali, con esse incompatibili.

Art. 3.1.1 - Elaborati costitutivi del PSC

1. (I) Il Piano Strutturale Comunale è costituito da:
- a. Relazione, elaborati cartografici ed allegati del Quadro conoscitivo come dal precedente **Art. 2.2**
 - b. I seguenti elaborati normativi/progettuali del **PSC**:
 - Relazione generale;
 - VALSAT;
 - VALSAT sintesi non tecnica;
 - VALSAT dichiarazione di sintesi
 - le presenti Norme di attuazione;
 - Allegato alle Norme - Schede d'Ambito Territoriale;
 - Moduli di analisi edificatoria delle aree di espansione
 - Allegato ai moduli di analisi - schede di dettaglio indagini geognostiche
 - PSC 1 – Aspetti strutturanti (scala 1:10.000);
 - PSC 2 – Aspetti condizionanti (scala 1:10.000);
 - PSC 3 – Piano Strategico (scala 1:10.000);
 - PSC 4 – Disciplina particolareggiata del centro storico
 - Zonizzazione acustica
2. (D) In caso di contrasto e di difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate antecedentemente al **PSC**, prevalgono le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.
3. (D) In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa e gli elaborati grafici, prevalgono le presenti normative.
4. (D) In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, prevalgono quelli in scala di maggior dettaglio.

Art. 3.1.2 - Relazione generale

1. (I) Il **PSC** contiene le seguenti relazioni di progetto:
- a. **Relazione illustrativa del progetto** che illustra i contenuti progettuali del **PSC** e le ragioni delle scelte in esso contenute;
 - b. **Val.S.A.T.** (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale), che dimostra la sostenibilità del piano e individua le misure di mitigazione e compensazione nonché le modalità di monitoraggio.

Art. 3.1.3 - Norme di attuazione e relativi allegati

1. (l) Il **PSC** è organizzato nei seguenti elaborati normativi:
 - a. **Norme tecniche di attuazione** (presente elaborato), che specificano le modalità di trasformazione del territorio, le regole per la loro attuazione, gli indirizzi e le direttive al **POC**, al **RUE** e alla pianificazione comunale di settore.
 - b. **Schede d'Ambito Territoriale**, che contengono una descrizione ed una valutazione sintetica degli aspetti problematici e delle opportunità presenti nei diversi Ambiti Territoriali, la disciplina generale che ne regola la loro trasformazione e la loro attuazione all'interno del **POC**, le dotazioni territoriali previste, le modalità di attuazione.

Art. 3.1.4 - Cartografie di progetto

1. (l) La cartografia di progetto del **PSC** è costituita da 4 elaborati che contengono le informazioni relative ai principali tematismi di progetto, estese a tutto il territorio comunale:
 - a. PSC1 - Aspetti strutturanti – contenente l'individuazione degli ambiti così come stabilito **dall'Art. 28, comma 2, lettera e, della L.R. 20/2000**;
 - b. PSC2 - Aspetti condizionanti – contenente le principali invarianti, vincoli e limiti del territorio;
 - c. PSC3 – Piano Strategico – contenente le scelte strategiche di assetto e sviluppo.
 - d. PSC4 – Disciplina particolareggiata del centro storico – contenente gli usi e le categorie di intervento sui singoli fabbricati.

Art. 3.1.5 - Classificazione del territorio comunale

1. (l) Il **PSC** classifica il territorio comunale nei seguenti ambiti:
 - a. Territorio urbanizzato
 - Ambiti di conservazione del centro storico;
 - Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale
 - Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione produttiva
 - b. Territorio urbanizzabile
 - Ambiti di nuovi insediamenti residenziali
 - Ambiti di nuovi insediamenti produttivi
 - Ambiti di espansione per attrezzature sportive
 - Ambiti di nuovi insediamenti commerciali
 - c. Territorio rurale
 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola;
 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di particolare pregio;
 - Ambito agricolo di valore paesaggistico.

Art. 3.2 - Caratteri, contenuti e compiti del RUE

1. (D) Compete al **RUE** la disciplina delle parti del Territorio urbanizzato e del Territorio rurale, non sottoposte a **POC**, attuabili con intervento edilizio diretto, specificando modalità e tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, usi ammessi, disciplina del contributo di costruzione.
2. (D) Il **PSC** detta al **RUE** prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina degli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, in tutti gli Ambiti del territorio comunale.

In particolare, spetta al **RUE** disciplinare:

- a. le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- b. le trasformazioni negli Ambiti consolidati ancora disciplinati da strumenti urbanistici attuativi in corso, una volta scaduto il periodo di validità degli strumenti stessi;

- c. gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente e nel centro storico;
 - d. le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore; negli Ambiti in via di consolidamento, una volta scaduto il periodo di validità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti;
 - e. gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al **comma 6 dell'Art. A-13 dell'Allegato, della L.R. 20/2000**;
3. (D) Il **RUE** stabilisce, per le parti del territorio specificamente individuate dal **PSC (PSC4 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA)**, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi.
 4. (D) Gli Ambiti in trasformazione e gli Ambiti in via di consolidamento, una volta scaduto il periodo di validità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, sono soggetti alle previsioni normative relative agli Ambiti consolidati pianificati.
 5. (D) Il **RUE** è valido a tempo indeterminato

Art. 3.3 - Caratteri, contenuti e compiti del POC

1. (D) Compete al **POC**, in quanto strumento di programmazione, la disciplina delle parti di territorio da sottoporre a interventi di modifica sostanziale, a interventi di tutela, recupero e valorizzazione, nonché la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico da sottoporre a esproprio per pubblica utilità e l'individuazione delle dotazioni ecologiche o di servizi ambientali da realizzare.
2. (D) Il **POC** opera in coerenza con quanto stabilito dal Bilancio pluriennale e dal Programma triennale delle opere pubbliche comunali.
3. (D) Il **POC** ha durata limitata nel tempo e carattere di programmazione degli interventi in esso compresi; al termine di **5** anni dall'approvazione perde efficacia e scadono anche i vincoli espropriativi.
4. (D) Il **PSC** detta al **POC** prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina operativa e attuativa:
 - a. negli Ambiti per i nuovi insediamenti;
 - b. negli Ambiti da riqualificare;
 - c. negli Ambiti infrastrutturali, per interventi di trasformazione delle infrastrutture da programmare;
 - d. nel Territorio rurale, limitatamente agli Ambiti di valore naturale e ambientale, per le parti da tutelare, recuperare e valorizzare, che il **POC** stesso dovrà individuare
 - e. le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del **D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32**.
5. (D) Inoltre, sempre in via di prima applicazione, si richiama l'esigenza che il **POC** sia corredato dalle analisi di ammissibilità degli interventi pianificati, secondo quanto già richiesto per la relazione geologica – così come previsto dal **punto C.3 della Circolare 1288/1983**.
6. (D) Il **POC** può apporre vincoli urbanistici, finalizzati all'acquisizione coattiva di immobili.
7. (D) Il **POC** contiene un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana" che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile.

Art. 3.4 - Caratteri, contenuti e compiti dei PUA

1. (D) I Piani Urbanistici Attuativi (**PUA**) in conformità con i contenuti della **L.R. 20/2000**, sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal **POC** qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.
2. (D) I **PUA** possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

- a. I piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli **artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942 n° 1150**;
 - b. I piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla **Legge 18 aprile 1962 n° 167**;
 - c. I piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'**Art. 27 della Legge 22 ottobre 1971 n° 865**;
 - d. I piani di recupero di cui alla **Legge 5 agosto 1978 n° 457**;
 - e. I programmi integrati di intervento di cui all'**Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n° 179**;
 - f. I programmi di recupero urbano di cui all'**Art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n° 398**, convertito dalla **Legge 4 dicembre 1993 n° 493**.
3. (D) Inoltre il **PUA** può dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane previsti dal **POC** ai sensi della lettera a) del **comma 8 dell'Art. 30 della L.R. 20/2000**.
 4. (D) Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'**Art. 4 della L.R. 3 luglio 1998 n° 19**, assume il valore e produce gli effetti del **PUA**.
 5. (D) In sede di approvazione del **PUA**, l'atto deliberativo può assumere valore di permesso di costruire, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire. Le eventuali varianti al permesso di costruire, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
 6. (D) Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal **PUA** è stipulata un'apposita convenzione.
 7. (D) I **PUA** devono essere corredati da studio geologico – sismico ai sensi della **Delibera Regionale n° 1677 del 24 ottobre 2005**, "Prime indicazioni applicative in merito al **Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 (Norme Tecniche per le Costruzioni)**" e s.m.i.

Art. 3.5 - Val.S.A.T.

1. (D) Il Comune provvede, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (**Val.S.A.T. o VAS**) degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria e nel rispetto delle disposizioni di cui all'**Art. 98 delle norme del PTCP Vigente**, permettendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali del Piano e alle caratteristiche del territorio comunale.
2. (D) La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale contiene l'individuazione delle condizioni per la sostenibilità del **PSC** alla scala dei singoli Ambiti, con riferimento al bilancio complessivo degli effetti della realizzazione delle previsioni insediative ed infrastrutturali del Piano. Gli esiti della Valsat sono parte integrante del **PSC** e costituiscono altresì la prima fase di un processo di valutazione che prosegue con il monitoraggio degli effetti indotti dalle trasformazioni previste dal **PSC** stesso e con la valutazione della pianificazione operativa e attuativa, finalizzata al perseguimento dell'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

Art. 3.6 - Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti

1. (P) Ai sensi dell'**Art. 12 della L.R. 20/2000**, dalla data di adozione del **PSC**, e fino alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si applicano le misure di salvaguardia, ossia:
 - a. è sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del piano o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - b. nel caso di presentazione di Dichiarazioni di Inizio di Attività per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, viene notificato al presentatore, ordine motivato a non effettuare l'intervento;

- c. è sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano adottato.
2. (P) In specifico gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono espressamente ed esclusivamente i seguenti:
 - a. tutte le disposizioni prescrittive riguardanti la tutela dell'ambiente, dell'identità storico-culturale e della sicurezza del territorio;
 - b. la classificazione ed individuazione del territorio urbanizzato, del territorio urbanizzabile e del territorio rurale.
 3. (P) Sono fatti salvi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al **comma 1** i procedimenti di approvazione di **PUA** che siano in corso alla data di adozione delle presenti norme, ossia per i quali sia stato effettuato il deposito presso la segreteria del Comune per la pubblicazione, ovvero sia stata effettuata l'adozione.
 4. (P) I piani urbanistici attuativi definitivamente approvati, in attesa o in corso di esecuzione, o già attuati alla data di adozione del **PSC**, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del **PUA** stesso; nelle aree da questi interessate si applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei **PUA** fino alla scadenza della loro validità. In caso di previsioni urbanistiche del **PSC**, del **RUE** o del **POC** difformi rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far data dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti. In caso di contrasto e di difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate antecedentemente al **PSC**, prevalgono le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.
 5. (P) In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le prescrizioni normative.
 6. (P) In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, prevalgono quelli in scala di maggiore dettaglio.

Art. 3.7 - Norme transitorie

1. (P) Dalla data di esecutività dell'adozione del **PSC** si applicano le misure di salvaguardia di cui all'**Art. 12 della L.R. 20/2000**. In particolare, è sospesa ogni determinazione in contrasto con le disposizioni prescrittive del **PSC** delle presenti norme e ogni determinazione relativa a interventi di trasformazione del territorio localizzati in Ambiti per nuovi insediamenti e di sostituzione e per eventuali varianti di strumenti attuativi per gli Ambiti in trasformazione in contrasto con la specifica normativa d'Ambito.
2. (P) Le misure di salvaguardia di cui al **comma 1** non si applicano:
 - a. alle variazioni del permesso di costruire o alla **Dia**, già rilasciati o efficaci al momento dell'adozione del **PSC**, che non richiedono un nuovo titolo abilitativo ai sensi dell'**Art. 18 della L.R. 31/2002**;
 - b. alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi e alle loro convenzioni già approvati alla data di adozione del **PSC**;
 - c. ai programmi di riqualificazione urbana da approvarsi con accordo di programma in variante al **P.R.G.**, ai sensi dell'**Art. 40 della L.R. 20/2000**, per i quali al momento dell'adozione del **PSC** sia intervenuto l'atto formale di approvazione di accordi ai sensi dell'**Art. 11 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'Art. 18 della L.R. 20/2000**.
3. (P) Gli strumenti urbanistici attuativi già approvati alla data di adozione del presente **PSC**, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di loro approvazione. In caso di previsioni del **PSC**, del **RUE** o del **POC** difformi rispetto ai contenuti di detti strumenti urbanistici attuativi, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l'adempimento delle convenzioni e comunque non prima della ultimazione delle opere di urbanizzazione e della relativa cessione. Fino all'approvazione del **PSC** possono essere adottati e approvati strumenti urbanistici attuativi conformi al previgente **P.R.G.**, purché non inerenti Ambiti per i nuovi insediamenti e di sostituzione.
4. (P) Il **PSC** entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dello stesso. Fino all'approvazione del **RUE** e del **POC** - in relazione alla specifica

disciplina di competenza di ciascuno dei due strumenti di pianificazione dettata dalla **L.R. 20/2000** e dal presente Quadro normativo e fatte salve le norme di salvaguardia degli stessi - possono essere autorizzati gli interventi di trasformazione del territorio e adottati e approvati gli strumenti urbanistici di cui all'**Art. 41, comma 2, della L.R. 20/2000**, a condizione che gli stessi, pur se conformi al **PSC**, non risultino tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione demandata al **RUE** e al **POC**.

TITOLO II – DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI

CAPO I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 4.1 - Limiti per l'uso e le trasformazioni del suolo

1. (I) Il **PSC** stabilisce i vincoli e le condizioni alle trasformazioni del suolo, che derivano dall'interesse pubblico di specifici caratteri del territorio (espresso da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati) o da obiettivi di tutela propri della pianificazione comunale. Le prescrizioni relative a tutele e vincoli hanno efficacia conformativa del diritto di proprietà. Le indicazioni normative relative a tutele e vincoli devono essere considerate prevalenti rispetto alle altre disposizioni del **PSC**.
2. (I) Le tutele sono volte alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storiche del territorio comunale e riguardano:
 - a. risorse idriche e assetto idrogeologico;
 - b. elementi naturali e paesaggistici;
 - c. testimonianze storiche e archeologiche.

Le tutele interessano aree ed elementi con caratteri di elevata qualità paesaggistica, ambientale, storica individuati come risorse dalla legislazione vigente - europea, nazionale, regionale - e dalla pianificazione sovraordinata, ovvero dal **PSC**. Le modalità di tutela che emanano direttamente dalle norme di piani sovraordinati sono recepite da tutte le componenti del sistema della pianificazione comunale, in relazione alle specifiche prerogative di ciascuna componente: alcune prescrizioni trovano riscontro diretto nel Quadro normativo del **PSC**, altre nelle norme del **RUE**, altre ancora nel contenuto dei **POC**.

3. (I) I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di funzionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste. Analogamente alle tutele, essi vengono recepiti da leggi nazionali o regionali e da strumenti di pianificazione generale o di settore sovraordinati, alla cui individuazione cartografica provvede il **PSC**.
4. (D) L'apposizione di vincoli e tutele con valore conformativo dopo l'approvazione del **PSC**, qualora derivanti da leggi immediatamente operanti, da provvedimenti amministrativi immediatamente efficaci o da piani sovraordinati, nel solo caso in cui questi si esprimano attraverso prescrizioni, comporta l'aggiornamento degli elaborati del **PSC**, in rappresentazione cartografica e in banca dati. Tali modifiche sono recepite formalmente con delibera del Consiglio comunale.
5. (I) Il **PSC** riporta:
 - a. il perimetro del territorio urbanizzato del **PSC**, costituito dal perimetro esterno dell'involuppo degli Ambiti del Territorio urbano strutturato e da strutturare con esclusione degli Ambiti per i nuovi insediamenti;
 - b. il perimetro del centro abitato, valido ai soli fini dell'applicazione del Codice della strada, delimitato ai sensi dell'**Art. 4 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.**

Art. 4.2 - Tutele

1. (I) Il paesaggio, inteso come risultato formale dell'interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo della città e del territorio. Il **PSC** promuove la valorizzazione del paesaggio, stabilendo azioni e comportamenti volti ad assicurare equilibrio tra aspetti paesaggistico - ambientali ed aspetti economici.
2. (I) Il **PSC**, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, specifica i limiti e i vincoli agli stessi che derivano:

- a. da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;
 - b. dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione;
 - c. dalla presenza di fattori di rischio ambientale e di vulnerabilità delle risorse naturali.
3. (D) I vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati che non sono rilevabili cartograficamente, ma che attengono a procedure e comportamenti, sono specificati all'interno delle presenti Norme. I vincoli e le condizioni presenti nella cartografia del **PSC** sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal **PSC** ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal **POC** e del **RUE** per le trasformazioni di reciproca competenza.
4. (I) Il **PSC** individua le aree e gli immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle valenze naturali, ambientali e paesaggistiche, gli elementi di identità storico-culturale del territorio, nonché le fragilità e vulnerabilità del territorio.
5. (D) Aree di valore naturale ed ambientale:
- a. Reticolo idrografico, limitatamente alle fasce **A1, A2, A3, e B1** in cui è inclusa la golena del fiume Po
 - b. Sistema aree forestali e boschive
 - c. Siti Rete Natura 2000
 - d. Sistema ecologico e ambientale: Reti ecologica principale e secondaria.

Tutte le modifiche alle individuazioni di cui al presente punto sono da considerarsi Varianti al **PSC** e ne seguono la relativa procedura.

6. (D) I seguenti elementi sono beni di interesse paesaggistico, in applicazione della **Parte Terza, Titolo I, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)**:
- alberi monumentali ai sensi dell'**Art. 136, comma 1, lettera a)**
 - i centri ed i nuclei storici ai sensi dell'**Art. 136, comma 1, lettera c)**
 - torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di **150** metri ciascuna, ai sensi dell'**Art. 142, comma 1, lettera c)**;
 - zone umide incluse nell'elenco previsto dal **DPR 13/03/1976 n. 448**, ai sensi dell'**Art. 142, comma 1, lettera i)**;
 - aree di interesse archeologico ai sensi dell'**Art. 142, comma 1, lettera m)**;

Per questi elementi, qualora le relative perimetrazioni vengano aggiornate e modificate da parte delle competenti Autorità, una volta concluso l'iter di approvazione di tali modifiche secondo le procedure di legge, i nuovi perimetri sono recepiti nelle cartografie del **PSC** con variante specifica, secondo le modalità previste dall'**Art. 32-bis della L.R. 20/2000**, come modificata dalla **L.R. 6/2009**.

7. (D) Ambiti ed elementi riguardanti le risorse storico – culturali, testimoniali e archeologiche:
- a. Beni culturali: edifici di interesse storico – architettonico comprensivi di quelli tutelati ai sensi della **Parte Seconda, Titolo I, del D.Lgs. 42/2004**
 - b. Sistema storico delle acque derivate
 - c. Viabilità storica
 - d. Ambiti di interesse archeologico

Tutte le modifiche alle individuazioni di cui di cui al presente punto sono da considerarsi Varianti al **PSC** e ne seguono la relativa procedura.

8. (D) Per le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, il **PSC** recepisce i contenuti del **PPGR** e del **PTCP 2007** relativamente alla definizione delle aree non idonee all'insediamento delle diverse tipologie di discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, come indicate nelle **Tavv. vR1 e vR2 e nei prospetti 1, 2 e 3 dell'allegato R** alle norme di attuazione del Piano provinciale.

9. (D) Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra, il **POC** e il **RUE** rispetteranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti del presente titolo e le disposizioni di legge e dei piani sovraordinati. Il **RUE** potrà dettare, se del caso, disposizioni più dettagliate, nel rispetto comunque della normativa sovraordinata.
10. (D) Le disposizioni normative relative ai diversi ambiti del territorio comunale di cui al seguente **Titolo V** e **Titolo VI** si applicano nel sovraordinato rispetto delle norme di tutela di cui al presente **Titolo**.

CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

Art. 5.1 - Obiettivi

1. (I) Il **PSC** individua in cartografia le aree di valore naturale ed ambientale presenti sul territorio: sono quegli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico e ambientale e sono sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione

Art. 5.2 - Reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3, e B1 in cui è inclusa la golena del Po

1. (D) Il **PSC** individua il reticolo idrografico e le fasce di rispetto fluviale per la cui normativa si rimanda al **TITOLO III CAPO II – PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO**.

Art. 5.3 - Sistema aree forestali e boschive.

1. (I) Il **PSC** individua i territori coperti da sistema boschivo e arbustivo, formazioni lineari e filari nella tavola **PSC 2 – Aspetti condizionanti**. In questi ambiti si devono perseguire finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico - ricreativa e produttiva.
2. (P) Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al precedente **comma 1** sono ammessi esclusivamente:
 - a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al **primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001** alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'**Art. 10 della L.R. n. 30/1981**;
 - b. la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale con le modalità stabilite all'**Art. 8, commi 6, 7, 8 e 9, delle NTA del PTCP**;
 - c. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente, fermo restando il rispetto delle disposizioni del **D.Lgs. n. 42/2004**, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal **RUE**;
 - d. le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

- (P) Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo **comma 10**.
3. (P) Sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo le aree e gli elementi legati all'agricoltura (pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno) nonché ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva, nei quali sono ammessi le normali attività silvicolture, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti.
 4. (P) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d'acqua e nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella tavola **PSC 2 - Aspetti condizionanti**, devono essere osservate le seguenti direttive:
 - a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicolture devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'**Art. 16 della L.R. n. 30/1981**, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dall'**Art. 8, comma 6, delle NTA del PTCP**.
 5. (P) Negli ambiti di cui al **comma 1** del presente articolo l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali.
 6. (P) Gli esemplari arborei meritevoli di tutela, singoli, in gruppi isolati o in filari, individuati nella tavola **PSC 2 - Aspetti condizionanti**, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto regionale ai sensi della **L.R. n. 2/1977** dovranno comunque rispettare le prescrizioni ivi contenute.
 7. (P) Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(l) I Comuni, in sede di formazione e adozione del **PSC**, o della variante di adeguamento al presente Piano, possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.
 8. (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente **comma 7** per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la

produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi **commi 9, 10** e al precedente **comma 4**.

9. (P) Gli interventi di cui ai precedenti **commi 2, 7 e 8** devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

(P) Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente **comma 2** non devono avere larghezza superiore a **3,5** metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al **60%** per tratti superiori a **150** metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della **L.R. n. 30/1981**, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. (P) I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti **commi 7 e 8** devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

(D) I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.

Art. 5.4 - Siti Rete Natura 2000.

1. (I) Il sistema della **Rete Natura 2000** si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (**ZPS**) e Siti di importanza comunitaria (**SIC**) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento (**Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE**). I siti, individuati nella tavola **PSC 2 - Aspetti Condizionanti**, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parte integrante e strutturante dello schema direttore di rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali contenute nelle presenti Norme per la Rete ecologica.
2. (D) Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di **Rete Natura 2000** sono applicate le misure di conservazione definite dagli enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione, di cui alla **L.R. n. 7/2004** e alla **Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007**, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al **Titolo I della L.R. n. 7/2004** e delle Linee - guida approvate con **Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191** in merito alla valutazione di incidenza.

Art. 5.5 - Sistema ecologico e ambientale.

1. (I) Il **PSC** orienta le scelte proprie e le politiche di settore verso gli obiettivi di:
 - a. completamento e rafforzamento del sistema degli habitat naturali e della rete ecologica territoriale;
 - b. realizzazione di progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aree aventi particolare interesse ambientale e paesaggistico;
 - c. realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale;
2. (D) Per il raggiungimento di un'alta qualità ambientale urbana la tavola indica gli interventi di mitigazione degli impatti negativi sulla salute dei cittadini. Tali interventi saranno realizzati in attuazione di specifici programmi di settore e/o in concomitanza con rilevanti interventi di trasformazione urbanistica. Il **PSC** intende migliorare le prestazioni ambientali ampliando la dotazione di aree permeabili, individua gli impianti (elettroradiatori e impianti diffusione radio-tv) e i nuovi tratti di strade e ferrovie per i quali sono necessari interventi di mitigazione.
3. (D) L'aggiornamento delle scelte rappresentate sulla tavola **PSC 3.0 - PIANO STRATEGICO** potrà avvenire con variante del **PSC**.

Eventuali modifiche dovranno comunque garantire prestazioni analoghe o superiori alle previsioni precedenti ed essere coerenti con gli indirizzi strategici contenuti nella tavola **PSC 3.0 - PIANO STRATEGICO** e indicati nella Relazione e con gli obiettivi specifici espressi nel Quadro normativo.
4. (D) La rete ecologica è un sistema polivalente di nodi e corridoi. I nodi sono rappresentati da elementi ecosistemici tendenzialmente areali dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere la funzione di "serbatoi di biodiversità". I corridoi sono rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra i nodi che, innervando tutto il territorio comunale, favoriscono la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità florofaunistica. In particolare i corridoi svolgono funzioni di rifugio e sostentamento della fauna, fornendo vie di transito e agendo come captatori di nuove specie.
5. (D) La rete ecologica è composta da:
 - a. una rete ecologica principale;
 - b. una rete ecologica secondaria.
 - c. una rete ecologica di valenza locale:

Art. 5.5.1 - Rete ecologica principale.

1. (I) Per rete ecologica principale si intende l'insieme degli elementi che contribuiscono al disegno della rete di livello provinciale, mettendo il territorio di Villanova sull'Arda in relazione con le aree protette presenti all'intorno e svolgendo un ruolo di riferimento per la strutturazione ecologica dell'intero territorio comunale. Gli elementi funzionali sono i nodi ecologici complessi e i corridoi ecologici territoriali.

Fanno parte della rete ecologica principale i seguenti elementi:

- a. **Nodo prioritario:** Ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della Rete ecologica, da preservare e tutelare;
 - b. **Corridoi ecologici fluviali (principale, secondario):** direttrici lineari costituite da elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l'applicazione di buone pratiche agronomiche;
 - c. **Direttrici da istituire in ambito pianiziale:** elementi lineari con funzione di connessione fra i nodi ed i corridoi ecologici in territorio di pianura che devono trovare la loro definizione fisico-funzionale attraverso il riconoscimento ed il collegamento di segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, corsi d'acqua minori, canali;
2. (D) I Nodi prioritari sono unità areali naturali e seminaturali, generalmente di grande estensione, caratterizzati da specifica valenza ecologica e paesaggistica o che presentano prospettive di evoluzione

in tal senso. Comprendono l'area golenale del fiume Po (al momento utilizzate in altro modo, ma con prerogative per cui ne è prevista la rinaturalizzazione, come la cava Bella Venezia) e l'area già tutelata da provvedimenti normativi – come siti della **Rete Natura 2000 (SIC IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco ospizio”)**.

3. (D) I nodi prioritari hanno la funzione di capisaldi della rete ecologica e quindi di conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, da garantire attraverso interventi specifici e con la gestione ordinaria e straordinaria del territorio.
4. (D) I Corridoi ecologici fluviali sono elementi lineari, naturali e seminaturali, con andamento e ampiezza variabili, caratterizzati da una specifica valenza ecologica e paesaggistica o con prospettive di evoluzione in tal senso, che mettono in connessione nodi ecologici complessi. Comprende il Torrente Arda con le aree contermini relazionate. Affinché i corridoi svolgano appieno la funzione di conservare, migliorare e valorizzare i caratteri naturalistici e paesaggistici presenti o potenziali vanno previsti interventi specifici e garantire la cura ordinaria e straordinaria del territorio.
5. (D) Possono includere aree agricole, orti, aree sportive, piccole attrezzature e servizi ad uso pubblico nella misura in cui la loro presenza e dimensione non compromettano la valenza ecologica riconosciuta. Gli insediamenti abitativi eventualmente presenti dovranno essere adeguatamente sistemati e, se necessario, mitigati per perseguire la massima integrazione tra le parti.
6. (D) I corridoi ecologici fluviali hanno la funzione di conservare, migliorare e valorizzare i caratteri naturalistici e paesaggistici presenti o potenziali. A questo scopo vanno rivolti interventi specifici e la gestione ordinaria e straordinaria del territorio.
7. (D) Affinché gli spazi destinati all'uso pubblico siano compatibili con le funzioni dei corridoi, ne dovrà essere specificamente studiato l'inserimento e progettata la sistemazione, prevedendo anche adeguate forme di gestione. Se necessario, gli obiettivi da realizzarsi nei corridoi ecologici andranno approfonditi e compresi all'interno di specifici progetti, anche attuabili per stralci.
8. (D) Le direttrici da istituire in ambito planiziale corrispondono a corridoi indicati sulla traccia di elementi puntuali e/o lineari frammentati e rappresentano indicazioni di necessità di ricostruzione o potenziamento di direttrici di connettività negli ambiti ove sono presenti i maggiori insediamenti.
9. (D) Le direttrici critiche da istituire in ambito planiziale corrispondono sostanzialmente ai punti di maggior contrasto con la rete infrastrutturale e rappresentano indicazioni di necessità di ricostruzione o potenziamento di direttrici di connettività dove le forme esistenti dell'antropizzazione comportano spesso la presenza sul territorio di ostacoli (barriere) che creano discontinuità alla rete ecologica.

Art. 5.5.2 - Rete ecologica secondaria.

1. (l) Per rete ecologica secondaria si intende quella costituita da corridoi ecologici che garantiscono la funzione di connessione tra le parti.

Fanno parte della rete ecologica secondaria i seguenti elementi:

- a) **ambiti di connessione:** aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati per potenziare la biodiversità degli agro-ecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso;
- b) **direttrici critiche:** fasce di ricostruzione e connessione ecologica in ambiti dove sono localizzati i maggiori insediamenti che comportano la presenza sul territorio di barriere o di matrici ambientali povere e destrutturate in cui salvaguardare la delimitazione fra ambiente urbano e gli spazi naturali residui indirizzando prioritariamente gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
- c) **direttrici di collegamento esterno:** principali direttrici di permeabilità e collegamento verso territori contermini che tengono conto delle emergenze naturalistiche ecologiche di valenza locale nei comuni limitrofi;

2. (D) I Corridoi ecologici locali sono elementi lineari, naturali e seminaturali, con andamento e ampiezza variabili, costituiti da siepi e filari alberati variamente strutturati, fasce arboreo - arbustive, corsi d'acqua, canali di bonifica, prati lineari, scarpate rinverdate, piantate ecc., caratterizzati da una specifica valenza ecologica o che potrebbero assumere a seguito di idonee azioni di riqualificazione. Possono essere esistenti o di progetto; in questo secondo caso, sulla base dell'individuazione del **PSC**, solo indicativa, dovranno essere precisamente definiti, strutturati e sviluppati in sede di **RUE** e di progettazione esecutiva. Possono svolgere una funzione di mitigazione paesaggistica e ambientale dell'infrastruttura.
3. (D) La sostenibilità e la compatibilità ambientale degli interventi urbanistici e infrastrutturali dovrà essere valutata nelle diverse fasi del processo di attuazione degli indirizzi espressi dal **PSC**, secondo modalità che saranno stabilite nel **RUE**. La qualità ecologica e ambientale perseguita dovrà diventare obiettivo fondante di tutti i piani, programmi e progetti che incidono, con opere e politiche, sugli usi urbani e sugli usi agricoli. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e le opere infrastrutturali dovranno essere accompagnati dalla realizzazione contestuale di interventi di ambientazione, compensazione e risarcimento ambientale, anche su aree non necessariamente di pertinenza o contigue, quale contributo alla realizzazione delle reti ecologiche. La scelta degli interventi e delle azioni puntuali verrà effettuata in sede di **RUE**.

Art. 5.5.3 - Rete ecologica di valenza locale.

1. (I) Per rete ecologica di valenza locale si intende quella costituita da elementi naturali e seminaturali caratterizzati da una specifica valenza ecologica che concorrono alla mitigazione degli impatti derivanti dalla pressione antropica sui territori.
2. (D) Fanno parte della rete ecologica di valenza comunale i seguenti elementi:
 - a. **Corridoio ecologico da istituire:** fascia di ricostruzione e connessione ecologica in continuità alle direttrici critiche di valenza provinciale.
 - b. **Mitigazioni:** sono elementi lineari, naturali e seminaturali, con andamento e ampiezza variabili, costituiti da siepi e filari alberati variamente strutturati, fasce arboreo - arbustive, corsi d'acqua, canali di bonifica, prati lineari, scarpate rinverdate, piantate ecc., caratterizzati da una specifica valenza ecologica o che potrebbero assumere a seguito di idonee azioni di riqualificazione.
 - c. **Fasce di ambientazione per la nuova viabilità:** viene definita Fascia di ambientazione una fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al conteso, da sistemare con idonei impianti vegetali, destinata a mitigare l'impatto visivo della nuova realizzazione dai principali punti di vista esterni ad essa, ed eventualmente, nei casi previsti, a costituire un corridoio ecologico quale elemento funzionale della rete ecologica; la larghezza della fascia di ambientazione va definita in sede di progettazione.
3. (D) La sostenibilità e la compatibilità ambientale degli interventi urbanistici e infrastrutturali dovrà essere valutata nelle diverse fasi del processo di attuazione degli indirizzi espressi dal **PSC**, secondo modalità che saranno stabilite nei **POC**. La qualità ecologica e ambientale perseguita dovrà diventare obiettivo fondante di tutti i piani, programmi e progetti che incidono, con opere e politiche, sugli usi urbani e sugli usi agricoli. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e le opere infrastrutturali dovranno essere accompagnati dalla realizzazione contestuale di interventi di ambientazione, compensazione e risarcimento ambientale, anche su aree non necessariamente di pertinenza o contigue, quale contributo alla realizzazione delle reti ecologiche. La scelta degli interventi e delle azioni puntuali verrà effettuata in sede di **POC**.

Art. 5.5.4 - Interferenze con la rete ecologica.

1. (D) Ogni qualvolta un elemento della rete ecologica (nodo o corridoio) interseca, nel suo sviluppo attuale o possibile, elementi della rete infrastrutturale (strade, ferrovie, elettrodotti, canali cementati...), si crea un'interferenza, ovvero una soluzione di continuità che costituisce un indebolimento o una perdita di funzionalità ecologica più o meno significativa. Le interferenze devono pertanto trovare appropriata risoluzione così da ripristinare o dare compiutezza alla funzione che gli elementi della rete ecologica interessati svolgono. Compete al **RUE** verificare e individuare le interferenze da eliminare o mitigare.

Art. 5.6 - Biotopi umidi.

1. (P) Nei biotopi umidi, individuati nella tavola **PSC 2.0 - Aspetti condizionanti**, non sono consentiti interventi suscettibili di danneggiare l'assetto idrogeologico locale, in particolare, sono vietati gli impianti di gestione dei rifiuti, le bonifiche, le captazioni dei rii di alimentazione, le colmature delle torbiere, le escavazioni e l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali e vegetali spontanee non autoctone e, in particolare, le immissioni di specie ittiche, fatti salvi eventuali interventi di reimmissione di specie autoctone effettuate dall'Amministrazione provinciale. Eventuali interventi di modificazione di tali zone sono consentiti per la realizzazione di opere connesse alla loro conversione a riuso per fini naturalistici.
2. (D) Gli interventi infrastrutturali e di rilevante interesse pubblico sono consentiti se non diversamente localizzabili e dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento ambientale.
3. (D) I biotopi umidi di cui al precedente **comma 1** costituiscono componenti della Rete ecologica principale di cui al precedente **Art. 5.5.1**. In tali zone potranno essere promossi interventi di valorizzazione con la finalità di consolidarne e migliorarne la biodiversità e favorirne la fruizione a scopo didattico e ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici
4. (D) Il mantenimento, la tutela e il miglioramento dei biotopi umidi di cui al presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'**Art. 1, comma 3, e Art. 3, comma 2, della L.R n. 15/2006**.

Art. 5.7 - Progetti di tutela recupero e valorizzazione.

1. (D) Provincia e Comune provvedono a definire nell'ambito delle rispettive competenze progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico-ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella tavola **PSC – 2.0 Aspetti condizionanti**, ed in genere a:
 - a. parchi fluviali e lacustri;
 - b. sistemi dei paleoalvei fluviali;
 - c. parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina;
 - d. parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale;
 - e. il complesso delle aree demaniali;
 - f. le aree gravate da usi civici;
 - g. il recupero delle aree verdi;
 - h. il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
2. (D) Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al primo comma Provincia e Comune concludono un accordo territoriale ai sensi **dell'art. 15 comma 2 della LR 20/00**.
3. (D) Al fine di definire l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi, in sede di accordo si provvederà alla definizione di un insieme coordinato di azioni volte in particolare:
 - a. all'analisi geomorfologica del territorio ed idrologica del reticolo idrografico presente;
 - b. all'analisi dell'assetto vegetazionale;
 - c. all'analisi della qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;
 - d. all'individuazione criticità insistenti sul sistema;
 - e. alla definizione di specifici obiettivi ed interventi di valorizzazione.

Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete Ecologica, se approvate dal Consiglio provinciale.

CAPO III – TUTELE E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 6.1 - Unità di paesaggio.

1. (I) Le Unità di Paesaggio provinciali, aggiornate dal **PTCP2007** e riportate nella tavola del Quadro Conoscitivo **QC D3 - VINCOLI E TUTELE**, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche aventi distintive e omogenee caratteristiche di formazione evolutiva.
2. (P) Il **PSC** ne recepisce le delimitazioni, gli indirizzi e le raccomandazioni ai sensi dell'**Art. 54 del PTCP2007** dettando le disposizioni finalizzate al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio di cui ai commi seguenti.
 - a. Subunità del fiume Po (1a), Subunità del fiume Po meandriforme ed antico (1b)
 - Oltre alle attività agricole e silvicolture saranno privilegiate quelle legate alla fruizione dell'ambiente naturale, lo sport ed il tempo libero che non necessitano di rilevanti interventi edilizi ed infrastrutturali; in tal senso andranno salvaguardati, valorizzati e potenziati i percorsi panoramici esistenti lungo i tratti arginali ed extrarginali e valutati i processi di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali.
 - Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici storici presenti; saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate e l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio.
 - Nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi e nel recupero di quelli esistenti è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale.
 - Andranno perseguiti la salvaguardia degli spazi cortilizi delle grandi aziende agricole ed il ripristino delle pavimentazioni delle aie con i materiali originari o ad essi compatibili.
 - Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificare le relazioni visive e colturali che gli stessi instaurano con il contesto.
 - Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione attraverso la realizzazione da parte degli Enti locali di apposita mappatura dei terreni irrigati in scala 1:10.000; pertanto andrà programmato il controllo delle pratiche colturali e dei pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda superficiale inquinata con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti.
 - Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale.
 - In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai convisivi principali.
 - Nei subambiti 1a e 1b si persegue primariamente il potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perfluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi e nelle lanche), tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale, valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, lanche fluviali) e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell'ambiente fluviale golenale o extragolenale, ripristino ed arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati (mantenendo in particolare le essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali).
 - b. Subunità della pianura delle bonifiche (3c), Subunità della pianura parmense (4a)
 - Nei subambiti 3c e 4a si persegue primariamente la tutela dell'attività agricola sostenibile in termini ambientali e paesaggistici nonché la salvaguardia ed il potenziamento degli elementi di naturalità presenti.

- I processi di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso dei complessi e degli edifici rurali tradizionali saranno finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie.
- L'ampliamento delle corti rurali più significative andrà controllato individuando le parti di territorio destinate a tale scopo, nel rispetto dello schema morfologico a corte originario, e delle visuali di accesso più importanti all'edificazione esistente di pregio storico ed architettonico.
- Gli interventi di trasformazione del territorio saranno subordinati alla salvaguardia delle sistemazioni agrarie tradizionali e di quelle più recenti di bonifica, della trama poderale ad andamento geometrico (canali, rogge, filari e strade poderali) con la conservazione dei relativi manufatti e tracciati storici, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso materiale e le stesse tecniche costruttive.
- Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico architettoniche degli edifici storici presenti; saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate e l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio.
- Nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi e nel recupero di quelli esistenti è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale.
- Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificare le relazioni visive e culturali che gli stessi instaurano con il contesto.
- Andrà perseguita la salvaguardia degli spazi cortilizi delle aziende agricole ed il ripristino delle pavimentazioni con i materiali originari.
- Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione attraverso la realizzazione da parte degli Enti locali di apposita mappatura dei terreni irrigati in scala 1:10.000; pertanto andrà programmato il controllo delle pratiche colturali e dei pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda superficiale inquinata con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti.
- Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale.
- In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai convisivi principali.
- Andrà perseguito il potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi), tramite la programmazione di interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale, la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità legata alle risorgive naturali, il ripristino e l'arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati (mantenendo, in particolare, le essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali) ed il recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, risorgive) tramite la graduale sottrazione alla realtà agronomica ed il reinserimento nell'ambiente fluviale, golenale o extragolenale.

c. 2.3 Subunità della "Fascia dei Ciliegi" (4b)

- Nel subambito 4b si persegue primariamente la tutela dell'attività agricola legata alla frutticoltura e la salvaguardia dell'organizzazione territoriale che tale attività ha storicamente costruito.
- Gli interventi di trasformazione del territorio saranno subordinati alla salvaguardia delle sistemazioni agrarie tradizionali, della trama poderale ad andamento geometrico (canali, rogge, filari e strade poderali) con la conservazione dei relativi manufatti e tracciati storici, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso materiale e le stesse tecniche costruttive.
- I processi di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso dei complessi e degli edifici rurali tradizionali saranno finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti

la tipologia e la morfologia originarie; sarà evitato l'insediamento di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione nonché perseguito il trasferimento delle attività non compatibili esistenti.

- Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico architettoniche degli edifici storici presenti; saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate e l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio.
- Nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi e nel recupero di quelli esistenti è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale.
- Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificare le relazioni visive e colturali che gli stessi instaurano con il contesto.
- Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale.
- In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai con visivi principali.

Art. 6.2 - Beni di interesse paesaggistico.

1. (I) Il **PSC** individua i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della **Parte Terza, Titolo I, del D. Lgs 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
 - a. le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all'**Art. 136**, ai sensi del **comma 1, lettera a)** dello stesso articolo;
 - b. le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'**Art. 156, del D. Lgs 42/2004**, sono comunque sottoposti alle disposizioni della **Parte Terza, Titolo I, del medesimo D.Lgs 42/2004**, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:
 - torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di **150** metri ciascuna, ai sensi dell'**Art. 142, comma 1, lettera c)**;
 - aree coperte da boschi ai sensi dell'**Art. 142, comma 1, lettera g)**;
2. (D) L'individuazione delle aree di cui alla lettera **b)** del primo comma costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'**Art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002**, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del **comma 1** del medesimo **Art. 46**.
3. (P) La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella **Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V, del D. Lgs 42/2004**.
4. (P) In merito alle opere ed agli interventi di cui al precedente **comma 3**, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, andranno rispettate le prescrizioni di tutela di cui all'**art. 6.1, comma 2**, delle presenti Norme.
5. Sono escluse dalla disciplina di cui al precedente **comma 4** le aree per le quali sono state verificate le condizioni di cui al **comma 2 dell'art.142 del D.Lgs.42/2004**, individuate graficamente nella tavola **QC D3.1 - TUTELE e PSC 2.0 - ASPETTI CONDIZIONANTI**.

CAPO IV – AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO – CULTURALI, TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICHE

Art. 7.1 - Beni culturali tutelati.

1. (I) Sono edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, tra i quali vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente. Finalità della tutela è la conservazione del loro valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento.
2. (I) Il **PSC** individua i beni culturali in base alle disposizioni della **Parte Seconda, Titolo I, del D.Lgs. 42/2004**, e li evidenzia in cartografia nella tavole **PSC 2 – Aspetti Condizionanti**.
3. (D) Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici tutelati devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli dati dalla struttura edilizia. Gli interventi sono normati in maniera specifica dal **RUE**. Gli interventi sugli immobili tutelati dal **D.Lgs. 42/2004** sono autorizzati mediante le procedure previste dal decreto stesso.

Art. 7.2 - Elementi e complessi di interesse storico – testimoniale.

1. (I) Il **PSC** individua gli edifici ed i manufatti che, per rilevanti caratteristiche di natura tipologica o architettonica costituiscono importante testimonianza della storia locale e delle sue peculiari caratteristiche insediative.
2. (D) Per i beni e le relative pertinenze di cui al precedente **comma 1**, il **PSC** persegue i seguenti obiettivi:
 - a. salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;
 - b. riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.
3. (D) È demandata al **RUE** la disciplina degli interventi ammissibili, nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente **comma 2**.

Art. 7.3 - Sistema storico delle acque derivate.

1. (I) Il sistema storico delle acque derivate è costituito dai corsi d'acqua artificiali ancora presenti nel territorio, dai relativi manufatti idraulici (chiuse, mulini, condotte, ecc.) e dai ponti, pedonali e carrabili, che li attraversano. Finalità della tutela è la conservazione di questi elementi, che sarà accompagnata da azioni volte a renderli riconoscibili e fruibili.
2. (P) I corsi d'acqua artificiali storici di superficie non possono essere tombati; i tracciati, sia superficiali, sia sotterranei, non possono essere deviati o modificati. I ponti e i manufatti idraulici che appartengono al sistema storico delle acque derivate e che presentano caratteri storici ancora leggibili devono essere conservati e restaurati, evitandone la distruzione.

Art. 7.4 - Viabilità storica.

1. (I) Sono le strade (nonché le piazze e gli altri spazi pubblici ed elementi di pertinenza) che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Il tracciato di queste strade coincide con quello rilevato in occasione della formazione del "**Catasto terreni**" del 1931. La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell'organizzazione del territorio.
2. (D) La viabilità storica continua a svolgere significative funzioni di supporto al traffico automobilistico; eventuali trasformazioni su questa viabilità devono permettere il mantenimento della percezione del tracciato storico e degli elementi di pertinenza, che possono eventualmente trovare una differente collocazione, che ne mantenga la leggibilità come parte dell'assetto storico della strada.
3. (P) Relativamente ai tratti di viabilità storica di cui al **comma 1** valgono le seguenti disposizioni:

- a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastri, edicole e simili). È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica;
- b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
- c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;
- d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Art. 7.5 - Ambiti di interesse archeologico.

1. (I) Il **PSC** assume come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorsa culturale e identitaria della comunità locale, in quanto testimonianza della storia e dell'evoluzione dell'insediamento.
2. (I) Tutto il territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico; il **PSC** individua puntualmente i siti noti di interesse archeologico oggetto di tutela; tale indicazione non è comunque esaustiva delle presenze archeologiche.
3. (I) Sul territorio si identifica una tipologia di zone di interesse archeologico: "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.
4. (P) Le aree di cui al **comma precedente** sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte sotto la direzione della competente Soprintendenza Archeologica e secondo le disposizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.
5. (P) In caso di ritrovamenti archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del **PSC**, è comunque disciplinato dal **D.Lgs. n. 42/2004**.
6. (D) Il **PSC** individua gli elementi di interesse archeologico negli elaborati di riferimento (**QC C1.2 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - QC D3.2 VINCOLI - PSC2 ASPETTI CONDIZIONANTI**), L'aggiornamento dei dati conoscitivi delle emergenze archeologiche, l'individuazione di nuovi siti e l'eventuale modifica della consistenza e delle perimetrazioni di quelli già noti, a seguito di successive indagini e ricerche, secondo i dati forniti dalla competente Soprintendenza Archeologica, sarà attuato attraverso l'applicazione dell'**art.32-bis "Procedimento per varianti specifiche al PSC" della L.R. 20/2000** così come modificata dalla **L.R. 6/2009**."
7. (I) Il **RUE** al fine di definire una specifica disciplina potrà provvedere, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, a modificare/rettificare nel corso della vigenza del presente **PSC**, i perimetri dei siti, sulla base di ulteriori approfondimenti, a definire la perimetrazione o fasce di rispetto dei siti e aggiungere nuovi siti, sulla base di nuove indagini e rilevamenti effettuati sul territorio."

Art. 7.6 - Zone di tutela degli elementi della centuriazione.

1. (I) Il **PSC**, nella tavola **PSC 2 - Aspetti Condizionanti**, individua gli elementi territoriali della centuriazione ovvero le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
2. (P) Gli elementi localizzati della centuriazione hanno di norma destinazione d'uso rurale e sono conseguentemente assoggettati alle relative disposizioni con le ulteriori prescrizioni che seguono:
 - a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate le scelte dell'intervento;
 - b. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

TITOLO III – DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL'INQUINAMENTO

CAPO I – PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO – SISMICO

Art. 8.1 - Disciplina generale.

1. (I) Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, le attività di trasformazione territoriale sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni dettate dalle disposizioni di settore previste dall'ordinamento vigente.
2. (I) In relazione allo studio relativo alla definizione della componente geologica e idrogeologica del territorio, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla vigente legislazione in materia, nel presente capo sono specificate le indicazioni in ordine ai fattori di pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica del territorio, e sono disposte le limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e alle destinazioni d'uso del territorio.

Art. 8.2 - Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica.

1. (P) Al fine di predeterminare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo di opere edilizie sul sottosuolo e sulle acque sotterranee, e, viceversa, l'interferenza della variazione stagionale del livello della falda freatica con manufatti interrati, i progetti di interventi edilizi ubicati nelle "zone a soggiacenza inferiore a 5 m", che prevedano la realizzazione di vani interrati e/o di fondazioni profonde (strutture incastrate a profondità superiori di 2 metri dal piano campagna e di 4 per pali), devono contenere dati idrogeologici relativi all'indicazione del livello statico ed alla soggiacenza della falda in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione dell'opera di progetto.
2. (P) I progetti relativi ad interventi impegnativi (trincee drenanti, sottopassi, gallerie, etc.) che richiedano l'inserimento di strutture artificiali entro l'acquifero saturo per dimensioni lineari superiori a 200 metri, dovranno essere accompagnati da una specifica relazione idrogeologica che valuti, anche quantitativamente, gli effetti dell'opera d'ingegneria sulla falda (raggio di influenza per innalzamenti e abbassamenti del livello statico, perdita di efficienza dell'acquifero) e le eventuali possibili attenuazioni del danno idrogeologico provocato dall'opera stessa, anche nelle sue fasi di realizzazione.
3. (P) Gli interventi di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente e dei parcheggi pubblici dovranno prevedere, con priorità per gli ambiti territoriali classificati a maggior grado di vulnerabilità, l'esecuzione di opere di raccolta delle acque piovane (reti fognanti, canalette) in grado di garantire adeguata protezione dal pericolo di inquinamento dell'acquifero per effetto di sversamento accidentale di sostanze inquinanti e del dilavamento di inquinanti dal manto stradale. Le opere potranno comprendere l'impermeabilizzazione del fondo delle canalette e la realizzazione di impianti di smaltimento e di raccolta ed eventuale depurazione di acque di prima pioggia.

Art. 8.3 - Protezione dal rischio geologico.

1. (I) Il **PSC** assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio geologico e la tutela delle risorse idrogeologiche.
2. (I) Il **PSC** individua l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale, fornendo nella Relazione geologica e nella tavole **QC B 1.6 – Limitazioni d'uso del suolo**, specifiche indicazioni per una corretta realizzazione degli interventi sul territorio comunale ed Indica le limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.
3. (P) Indipendentemente dalla zonizzazione in classi di edificabilità ogni progetto d'intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato da una relazione geologica, geotecnica e sismica,

in conformità al **D.M. LL.PP. 3797/1967**, al **D.M. LL.PP. 11/03/1988 e s.m.i.**, alla **D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645** e al **D.M. del 14/01/08 “Norme tecniche per le costruzioni”**.

4. Il territorio del Comune di Villanova si suddivide nelle seguenti zone:
 - a. Zona senza particolari limiti di edificabilità: aree stabili di pianura caratterizzate da superfici a bassa acclività con andamento sub-pianeggiante; coltri limoso argillose sovrastanti sabbie a matrice limosa. La soggiacenza della prima falda >5 m: Edificabili con normali tecniche costruttive previo accertamento delle caratteristiche del substrato in funzione dell'accertamento di possibili cedimenti differenziali connessi ad eterogeneità del substrato. Possibile amplificazione stratigrafica in caso di sisma.
 - b. Zona con falda freatica con soggiacenza < 5m caratterizzate da superfici sub-pianeggianti, su substrato caratterizzato da alternanze di orizzonti sabbioso-limoso e lenti limose, con soggiacenza della falda freatica < 5 m. Edificabili con normali tecniche costruttive previi accertamenti geotecnici ed idrogeologici, volti a verificare l'intercettazione della falda Sconsigliata la realizzazione di scantinati e interrati a profondità superiore a 1 m.; in ogni caso necessario prevedere l'adozione di adeguate opere di impermeabilizzazione delle strutture interrate
 - c. Zona di difficile drenaggio. Edificabilità condizionata all'adozione di adeguati accorgimenti costruttivi che assicurano il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere in progetto.
5. (D) Il **POC** verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, l'assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue.
6. (D) In fase di **PUA** e di progettazione definitiva dovranno essere redatti studi geologici, sismici e geotecnici sulla base di specifiche indagini geognostiche mirate a verificare puntualmente le caratteristiche geologico - geotecniche dei terreni interessati dagli interventi, secondo le indicazioni del **DM 11.3.88 e del DM 18.1.2008 e s.m.i.**
7. (D) Il **RUE** specifica i contenuti degli studi geologici e geotecnici necessari per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

Art. 8.4 - Protezione dal rischio sismico.

1. (I) Il **PSC** assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico, attraverso la definizione della microzonazione sismica del territorio comunale, al fine della corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con riferimento particolare all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, ospedali e luoghi di ritrovo.
2. (I) Il **PSC** individua le caratteristiche sismiche del territorio comunale, individuando nella Relazione geologico - sismica, e nella **Tavola QC B1.5 - EFFETTI DI SITO ATTESI - PERCETTIBILITA' DEL FENOMENO DI LIQUEFAZIONE**, le zone interessate da possibile amplificazione dell'accelerazione sismica.
3. (D) Il **POC** verifica la presenza di eventuali fattori di amplificazione locale e determina lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:
 - a. un'analisi della pericolosità sismica;
 - b. la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da trasformazione edilizia;
 - c. valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto.
4. (D) Per verificare il rischio sismico locale, in fase di Pianificazione attuativa (**PUA**) dovranno essere effettuate:
 - a. un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;

- b. la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a **30** metri di profondità dal piano campagna;
 - c. la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da paragonare sia con quelli determinabili attraverso le relazioni proposte dalla normativa italiana.
 - d. la verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni di fondazione.
5. (D) Il **RUE** specifica, in coerenza con l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'**Art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000** per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" approvato dall'Assemblea regionale in data **2 maggio 2007 con atto n.2131**.

Art. 8.5 - Protezione dal fenomeno della subsidenza.

- 1. (I) L'amministrazione comunale promuove il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza.
- 2. (P) Per la realizzazione di nuovi pozzi, o campi pozzi, ad uso idropotabile o industriale con portate complessive superiori a **50 l/s** deve essere redatta una valutazione degli effetti indotti rispetto al fenomeno della subsidenza, prevedendo idoneo monitoraggio nel tempo.
- 3. (P) Al fine di contenere i fenomeni di subsidenza deve essere vietato l'interramento e l'interruzione delle falde acquifere sotterranee.

CAPO II – PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO

Art. 9.1 - Obiettivi.

- 1. (I) L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di mettere in sicurezza il territorio comunale da fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria.
- 2. (P) Negli interventi di nuova trasformazione o di riqualificazione dovranno in ogni caso essere rispettate adeguate distanze di rispetto dagli argini in modo da non determinare rischi per la loro stabilità, come previsto dall'**Art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"** e s.m.i.
- 3. (D) Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione comunale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione provinciale e sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, temperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.

Art. 9.2 - Fasce di tutela fluviale.

- 1. (I) Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d'acqua individuati cartograficamente nella tavola **QC D3 - VINCOLI E TUTELE**. La delimitazione delle aree fluviali è rivolta alla regolamentazione degli interventi e delle attività nelle stesse aree e delinea uno scenario di riferimento essenziale per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento della configurazione ottimale. Tale scenario concorre alla definizione delle scelte di piano, fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.
- 2. (I) Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il presente Piano individua sul reticolo principale tre distinte fasce fluviali, denominate **A, B e C**, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla **fascia A** alla **fascia**

C, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena e all'invaso dei volumi di piena. Le zone fluviali interne alle fasce sono riconosciute sulla base di specifici caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, storico-culturale e delle condizioni d'uso. Le fasce e le zone fluviali sono rappresentative dell'assetto attuale della regione fluviale, comprensivo degli elementi e dei luoghi storicamente connessi a tale ambiente, e dell'assetto progettuale, riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse componenti del sistema.

3. (D) Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d'acqua riguardanti:
 - a. la loro gestione idraulica, ai sensi del **R.D. n. 523/1904** per i corsi d'acqua pubblici e ai sensi del **R.D. n. 368/1904** per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo;
 - b. le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del **D.Lgs. n. 42/2004**, secondo le disposizioni di cui all'**Art. 55 del PTCP 2007**;
 - c. la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni sia per quanto riguarda i principi dettati dalla **L. n.37/1994** in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.
4. (D) Sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del **PTPR**, qualora ricadenti nella **fascia B** o nella **fascia C**.
5. (D) Fermo restando quanto previsto dalla **L. n. 37/1994**, nei terreni demaniali ricadenti all'interno della **fascia A** o della **fascia B**, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.
6. (D) Nelle tavole del presente Piano sono individuate:
 - a. le fasce di tutela individuate in coerenza con il Piano stralcio Assetto Idrogeologico (**P.A.I.**) dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - b. le fasce di tutela individuate in coerenza con il Piano territoriale di coordinamento provinciale, in salvaguardia, (**PTCP2007**).

Art. 9.2.1 - Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.

1. (D) La **fascia A** è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. La **fascia A** è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a. **zona A1**, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
 - b. **zona A2**, alveo di piena;
 - c. **zona A3**, alveo di piena con valenza naturalistica
2. (D) Nella **fascia A** è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.
3. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella **fascia A** non sono ammessi:
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al **successivo comma**;

- b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alle lettere **c)** e **g)** del **successivo comma** e dei fanghi derivanti dallo spurgo delle opere di bonifica;
 - c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera **e)** del **successivo comma**;
 - d. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal **D.Lgs. n. 152/2006**, ad eccezione delle operazioni di cui alla lettera **f)** del **successivo comma**;
 - e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.
4. (P) Nella **fascia A** sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:
- a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità Idrauliche competenti e dagli enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
 - b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, solo se effettuate o autorizzate dalle Autorità Idrauliche competenti;
 - c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a **3,5** metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;
 - e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
 - f. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del **D.Lgs. n. 152/2006** (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo **214** dello stesso decreto) alla data di entrata in vigore del **PAI**, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa, fatto salvo quanto disposto dal **Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007** in materia di attività di gestione dei rifiuti; tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità ambientale validato dall'Autorità competente; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite agli articoli **208** e **210** del suddetto decreto;
 - g. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'**Art. 183 del D.Lgs. n.152/2006**, fatto salvo quanto disposto dal **Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007** in materia di attività di gestione dei rifiuti;
 - h. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del **PTPR**;

- i. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'**Art. 38 delle Norme del PAI** e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
 - approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
 - impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui all'**Art. 100 del PTCP 2007**;
 - aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;
- j. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere **i), a), b), c), d)** dell'allegato alla **L.R. n. 31/2002**, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, e realizzate senza aumento di superficie o volume, ad eccezione dei volumi tecnici, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio; la variazione degli usi esistenti è consentita se finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;
- k. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- l. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a **150 metri cubi** annui;
- m. le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dall'**Art. 116 del PTCP 2007**, in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;
- n. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti, altri sistemi di trasferimento relativi alle attività di estrazione ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite nell'ambito dei piani di settore, sottoposte a verifica di compatibilità ambientale e ripristinate, ad eccezione degli accessi per natanti, al termine dell'esercizio;
- o. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto ritenuti compatibili dal **PIAE**;

- p. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti finalizzato ad interventi di recupero ambientale;
 - q. l'istituzione di parchi, riserve o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, anche prevedendo attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché localizzazioni di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica; le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;
 - r. le attività escursionistiche e del tempo libero.
5. (P) Nell'alveo inciso, **zona A1**, e comunque per una fascia di **10** metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella **fascia A**, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
6. (D) Nell'alveo inciso, **zona A1**, valgono inoltre le seguenti disposizioni:
- a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono, ove possibile:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
 - b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.
7. (P) Nell'alveo di piena, **zona A2**, oltre a quanto consentito per la **fascia A**, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale ai sensi del **Titolo IV della Parte terza delle NTA del PTCP 2007**:
- a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;
 - b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
 - c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;
 - d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti.
 - e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;

- f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
 - g. il mantenimento e la riqualificazione degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata, purché in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale fluviale.
8. (P) Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, **zona A3**, oltre agli interventi non consentiti per le **zone A1 e A2**, non è ammessa l'introduzione di qualsiasi forma di specie animale selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere **a),b),d),i),j)** di cui al **comma 2 dell'Art. 18 delle norme del PTCP 2007**.

Art. 9.2.2 - Fascia B Fascia di esondazione Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.

1. (I) La **fascia B** è definita dalla porzione di territorio esterna alla **fascia A** interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di **200** anni. La **fascia B** è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a. **zona B1**, di conservazione del sistema fluviale;
 - b. **zona B2**, di recupero ambientale del sistema fluviale;
 - c. **zona B3**, ad elevato grado di antropizzazione;
2. (D) Nella **fascia B** è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:
 - a. la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;
 - b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
 - c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.
3. (P) Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella **fascia B** non sono ammessi:
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al **successivo comma**;
 - b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
 - c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
 - d. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal **D.Lgs. n. 152/2006**, ad eccezione delle operazioni di cui alle lettere **c)** e **d)** del **successivo comma**;
4. (P) Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella **fascia B** sono invece ammessi:
 - a. tutti gli interventi e le attività consentiti nella **fascia A**, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive del **presente comma**;
 - b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli

esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi dell'**Art. 38 e 38 bis delle Norme del PAI**;

- c. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi dell'**Art. 38 e 38 bis delle Norme del PAI**, fatto salvo quanto disposto dal **Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007** in materia di attività di gestione dei rifiuti;
- d. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del **D.Lgs. n.152/2006** (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo **214** dello stesso Decreto) alla data 8 agosto 2001, di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa, fatto salvo quanto disposto dal **Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007** in materia di attività di gestione dei rifiuti; tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità ambientale validato dall'Autorità competente; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite agli articoli **208 e 210** del suddetto decreto legislativo;
- e. le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dall'**Art. 116 delle NTA del PTCP 2007**; in materia di attività estrattive delle **NTA del PTCP 2007**;
- f. le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al **Titolo IV della Parte Terza delle NTA del PTCP 2007**;
- g. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni di cui all'**Art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006**;
- h. le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema forestale;
- i. le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lettere **g)** e **f)** dell'allegato alla **L.R. n. 31/2002**, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale ai sensi del **Titolo IV della Parte terza delle NTA del PTCP 2007**;
- j. gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera **f)** dell'allegato alla **L.R. n. 31/2002**, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
- k. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente.

5. (P) Nella **zona B3** vale quanto disposto per la **fascia B**.

Art. 9.2.3 - Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale.

- 1. (I) La **fascia C** è definita dalla porzione di territorio esterna alla **fascia B** interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. La **fascia C** si articola nelle seguenti zone:
 - a. **zona C1**, extrarginale o protetta da difese idrauliche;
 - b. **zona C2**, non protetta da difese idrauliche.

2. (D) Nella **fascia C** l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.
3. (P) Nella **fascia C** valgono le seguenti disposizioni:
 - a. sono ammessi, oltre a quanto consentito nella **fascia A e B**, gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere del **presente comma**;
 - b. i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art.10 delle NTA del PTCP 2007**, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello sub-provinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;
 - c. le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità **>10.000 ab/eq** la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**;
 - d. le centrali di produzione energetica sono ammesse subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**;
 - e. gli impianti di gestione dei rifiuti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**;
 - f. la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui all'**Art. 90 delle NTA del PTCP 2007** sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**, mentre per le attività esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale e Infraregionale alla data di entrata in vigore del **PAI** è richiesta, oltre alla verifica di accettabilità del rischio idraulico, la definizione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio, favorendo, in alternativa, anche tramite incentivi di natura economico-finanziaria, il trasferimento di dette attività in aree non interessate dal rischio di inondazione.
 - g. gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.

Art. 9.3 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato.

1. (I) Il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (**PS 267**), approvato dall'Autorità di bacino ai sensi della **legge 267/98**; contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, che comprendono i rischi di inondazione.
2. (D) Le perimetrazioni sono relative alle attuali condizioni di rischio, hanno quindi natura temporanea e devono essere riviste a seguito della realizzazione degli interventi di protezione idraulica.
3. (D) Nel transitorio, fino a interventi realizzati, per le aree a rischio molto elevato che ricadono all'interno dei centri edificati, il **PAI** prescrive che le Amministrazioni comunali valutino, "d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio".
4. (D) L'amministrazione comunale nell'ambito delle competenze relative al **comma precedente** attraverso un adeguato studio idraulico (allegato al PSC) ha individuato che nelle condizioni attuali del corso d'acqua si hanno
 - a. aree a pericolosità idraulica media (**P2**)
 - b. aree a pericolosità idraulica moderata (**P1**)

5. (D) Per tutti gli altri insediamenti presenti nelle aree a pericolosità **P1** e **P2** le misure di prevenzione del danno sono limitate ad assicurare una minore vulnerabilità degli edifici rispetto alle acque di esondazione, che hanno comunque altezze sul piano campagna contenute e velocità di deflusso modeste.
6. (P) Le misure di mitigazione del rischio di carattere non strutturale hanno quindi significato di norma transitoria, da applicarsi per il periodo di tempo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi strutturali di adeguamento del corso d'acqua previsti dal PAI. Le misure applicabili sono differenziate in funzione del fatto che si riferiscano agli insediamenti esistenti o a quelli di nuova realizzazione.

1. Insedimenti esistenti

La condizione di maggiore rischio è determinata dalla presenza di un edificio scolastico, in un'area a pericolosità P2, e dall'inadeguatezza del ponte stradale rispetto alle piene con tempo di ritorno di 100 e 200 anni.

Per entrambi gli aspetti è prioritaria la realizzazione di un sistema di preannuncio di piena, collegato alle previsioni degli afflussi e dei deflussi al serbatoio di Mignano, in grado di fornire con sufficiente anticipo l'indicazione di precursori di piena per le operazioni di protezione civile legate alle funzioni di:

- allertamento: previsione sulla criticità dell'evento,
- monitoraggio in corso di piena: osservazione diretta e strumentale dell'evento di piena in atto e previsione a breve dei relativi effetti;
- prevenzione del rischio: attraverso sia azioni (chiusura del ponte e interventi urgenti anche di natura tecnica rimozione di materiale che costituisca ostruzione, ecc) che operazioni di sgombero degli insediamenti.

Il sistema di previsione è funzionale comunque alla sicurezza dell'abitato di Villanova, a supporto di tutte le operazioni di protezione civile necessarie per la gestione dell'emergenza in corso di un evento di piena.

Per l'edificio scolastico appare opportuno valutare la possibilità di un intervento locale di protezione.

Per tutti gli altri insediamenti presenti nelle aree a pericolosità P1 e P2 le misure di prevenzione del danno possono essere limitate ad assicurare una minore vulnerabilità degli edifici rispetto alle acque di esondazione, che hanno comunque altezze sul piano campagna contenute e velocità di deflusso modeste.

Tali misure di intervento sono proprie di un piano di protezione civile e possono riguardare:

- l'assenza di impianti o di apparecchiature vulnerabili nei piani interrati delle abitazioni;
- l'abbandono dei piani terreni come piani abitati;
- la realizzazione di chiusure stagne per gli scantinati e i piani terreni.

2. Nuovi Insediamenti

La realizzazione di nuovi insediamenti nelle aree a pericolosità P1 e P2 dovrà essere valutata anche e soprattutto in funzione delle classi di rischio idraulico (R1, R2, R3, R4).

In relazione alle caratteristiche e all'entità dei fenomeni di allagamento possibile, la misura di intervento più efficace per la mitigazione del rischio appare quella di realizzare gli edifici in modo tale che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota della piena con tempo di ritorno di 200 anni.

Una ulteriore misura può riguardare la distanza limite dalla sponda dell'alveo a cui sia consentita la costruzione di nuovi edifici: un valore accettabile in questo caso è dell'ordine dei **50 m**.

Art. 9.4 - Livelli di rischio delle aree inondabili.

1. (I) Lo studio idraulico allegato al presente piano individua i diversi livelli di rischio delle aree inondabili;
- a. moderato (**R1**): per il quale sono possibili danni sociali o economici marginali;
 - b. medio (**R2**): per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche;

- c. elevato (**R3**): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale;

Nel caso in cui le perimetrazioni delle aree di pericolosità P1 e P2 e quelle del rischio idraulico R1, R2, R3 si sovrappongono, prevalgono le disposizioni maggiormente restrittive e cautelative.

2. (D) Gli interventi nelle zone **R1**, **R2** ed **R3** dovranno essere realizzati con tutte le prescrizioni necessarie per la mitigazione del rischio al fine di garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale:
- a. Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture:
 - **A1**) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di riferimento, evitando in particolare le realizzazioni di piani interrati;
 - **A2**) realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena di riferimento a tenuta stagna, disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
 - **A3**) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;
 - **A4**) progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
 - **A5**) favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.
 - **A6**) - Di norma è vietata la costruzione di strutture interrato utilizzabili anche come spazi accessori tipo cantine ed autorimesse. Le strutture interrato potranno essere utilizzate solo se verrà garantita la perfetta tenuta all'acqua mediante appositi accorgimenti costruttivi e l'utilizzo di idonei materiali idrofughi. - Si dovranno assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire l'allagamento delle strutture interrato.
 - b. Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni:
 - **B1**) opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;
 - **B2**) opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
 - **B3**) fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.
 - c. Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione:
 - **C1**) uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena duecentennale aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;
 - **C2**) vie di evacuazione situate sopra il livello di piena duecentennale.
 - d. Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche.
 - e. Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto dell'acqua.

CAPO III – TUTELA DELLA QUALITA' DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

Art. 10.1 - Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano.

1. (I) Il **PSC** persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal **DLgs. n.152/ 2006 e s.m.i.** e dai Piani regionale e provinciale di Tutela Acque.
2. (I) Il **PSC** individua nella tavola **QC D3 - VINCOLI E TUTELE** le Zone di tutela dei pozzi idropotabili;
3. (P) Entro le zone di tutela assolute aventi raggio di **10 m.** attorno ai punti di captazione, possono essere esercitate solo attività connesse alla gestione della captazione.
4. (P) Entro le zone di rispetto delimitate nella tavola **QC D3 - VINCOLI E TUTELE**, aventi raggio di **200 m.** attorno ai punti di captazione, conformemente all'**Art. 94 del D.Lgs. 152/2006**, è vietato l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e. aree cimiteriali;
 - f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
 - h. gestione di rifiuti;
 - i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli;
 - k. pozzi perdenti;
 - l. pascolo e stabulazione di bestiame.
 - m. spandimento di liquami suinicoli.
5. (P) Entro le zone di rispetto ogni intervento che ecceda la manutenzione ordinaria degli edifici esistenti è soggetto alla condizione che attraverso l'intervento edilizio si realizzino le seguenti azioni:
 - a. Messa in sicurezza delle reti tecnologiche, attraverso la realizzazione o l'adeguamento di reti fognarie separate, la garanzia di perfetta tenuta della rete delle acque nere (controtubazione);
 - b. è fatto divieto di installare serbatoi interrati per idrocarburi;
 - c. nel caso di progetti di riuso di vani interarti esistenti, predisposizione di opportuni alloggiamenti per l'impianto di sollevamento delle acque di lavaggio e di eventuali fluidi, e relative condutture, sia per le acque nere, sia per le acque disperse sui pavimenti dei vani sotterranei, fino alla quota utile all'immissione nella rete fognante ed al collettore comunale. Tali impianti, comprese le condutture, dovranno essere realizzati all'interno dell'edificio, in vani ispezionabili ed impermeabilizzati.
 - d. Le strutture di fondazione dovranno essere impermeabilizzate, così come la superficie intorno agli edifici per una distanza di almeno due metri.
6. (P) Entro le zone di rispetto sono esclusi, oltre a quanto indicato al **comma 4** incrementi di superficie complessiva e cambi d'uso relativi alle seguenti destinazioni:

- a. attività produttive artigianali e industriali
 - b. attività produttiva di trasformazione di prodotti agricoli;
 - c. attività di logistica delle merci e attività di magazzinaggio che ecceda le normali esigenze dell'attività agricola eventualmente insediata
7. (P) Nell'ambito dello svolgimento delle attività compatibili (attività agricole, artigianato di servizio, magazzinaggio, residenza, altri usi terziari) è ammesso, previo parere favorevole dell'**ARPA** e dell'**AUSL** lo svolgimento delle attività nei limiti definiti al **comma 5** precedente, l'ampliamento o la nuova edificazione di fabbricati per gli usi suddetti è limitato al **20%** della superficie complessiva preesistente entro l'ambito interessato dall'intervento.

Art. 10.2 - Ambiti di protezione degli acquiferi sotterranei.

1. (I) L'amministrazione pubblica nelle Zone di protezione delle acque sotterranee promuove:
 - a. le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e biodinamiche;
 - b. la delocalizzazione delle attività inquinanti dei centri di pericolo individuati dal Piano provinciale di tutela delle acque.
 - c. la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione degli scarichi.
2. (P) Nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati:
 - a. la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - b. il tombamento delle cave con materiali diversi dalle terre naturali;
 - c. il mantenimento e la realizzazione di pozzi perdenti.
3. (D) Il **RUE**, fatte salve le prescrizioni derivanti dal **DLgs. n.152/2006 e s.m.i.**, dal **PTA** regionale e provinciale, definisce le modalità di realizzazione, messa in sicurezza e delocalizzazione dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica individuati dal Piano provinciale di tutela delle acque.
4. (D) Le zone di protezione delle acque sotterranee possono essere modificate in adeguamento alle indicazioni del Piano provinciale di Tutela delle Acque con decreto dirigenziale, anche in riduzione.

Art. 10.3 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

1. (I) Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola vengono individuati dalla Provincia nella Carta degli spandimenti, recepita nella **Tavola SA.16**.
2. (D) Nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola valgono le disposizioni del Programma d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.
3. (D) In attesa dell'emanazione della Direttiva regionale di attivazione del Programma d'azione, nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le prescrizioni dell'articolo precedente

Art. 10.4 - Limitazioni allo spandimento dei liquami.

1. (P) Fatte salve le disposizioni vigenti e la normativa specifica sovraordinata, è vietato lo spandimento dei liquami nei seguenti ambiti:
 - a. aree urbanizzate e urbanizzabili, secondo la classificazione del presente **PSC** e riportato nella tavola. **PSC 1 – Aspetti strutturali**;
 - b. zone esondabili (**Art. 2, comma 1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 570 del 11.2.1997**): il divieto di spandimento vale nelle aree esondabili (**fascia A1 del PTCP**)
 - c. zone di divieto individuate dalla Provincia ai sensi dell'**Art. 2, comma 1, punto 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n° 570 del 11.2.1997**;
 - d. aree classificate dal **PTCP** come "**A3 – alveo di piena con valenza naturalistica**";

- e. zone di divieto di cui all'**Art. 21 del D.Lgs. 152/1999**: riguarda le zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi ad uso pubblico. Sia per quanto riguarda le sorgenti che i pozzi ad uso pubblico, è oggetto di divieto l'area compresa nel raggio di 200 metri lineari dalla captazione.
 - f. per una fascia di **10 ml** dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali previsto dall'**Art. 17, comma 10** del Piano Territoriale Paesistico Regionale (**PTPR**); per i corsi d'acqua minori arginati, per cui non è stata predisposta una cartografia delle fasce fluviali, tale limite è da intendersi applicato a partire dal margine esterno dell'arginatura.
2. (P) Inoltre è vietato lo spandimento in queste situazioni:
- a. su suolo innevato, gelato o saturo d'acqua;
 - b. nel periodo compreso tra il **15 dicembre ed il 28 febbraio** di ogni anno (termini che possono essere modificati dall'autorità rilasciante l'autorizzazione in relazione alle effettive condizioni meteorologiche e per specifiche esigenze agronomiche);
 - c. sui suoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

CAPO IV – TUTELA DELLA QUALITA' DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI

Art. 11.1 - Obiettivi e finalità.

1. (I) Il **PSC** persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche superficiali quali imprescindibili elementi di valenza ambientale ed ecologica, con la finalità del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali fissati dal **DLgs. n.152/2006 e s.m.i.** e dai Piano Regionale (approvato con **DCR n.40/2005**) e provinciale di Tutela Acque (**PTA**).
2. (D) Le finalità di cui al **comma 1** sono perseguite attraverso il sistematico collettamento e trattamento degli scarichi sia industriali che domestici e attraverso la separazione, l'accumulo ed il trattamento delle acque di prima pioggia.
3. (D) I piazzali di ricovero dei mezzi pesanti e la viabilità a servizio delle aree produttive devono essere dotati di sistemi di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia, in grado di assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze sversate incidentalmente.

Art. 11.2 - Disciplina degli scarichi.

1. (D) Con l'obiettivo della tutela delle acque superficiali e sotterranee, ogni intervento di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica deve essere dotato di un adeguato sistema di collettamento fognario e di trattamento delle acque reflue, oltre che di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto di quanto specificato dalla Direttiva regionale approvata con **DGR n.1053/2003** e dalla Direttiva regionale approvata con **DGR n.286/2005** e dalle Linee guida per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia approvate con **DGR n.1860/2006**.
2. (D) All'interno degli interventi previsti dal **PSC** che si attuano con il **POC** deve essere verificata la fattibilità tecnico economica delle opere di collettamento fognario e di trattamento delle acque reflue delle nuove previsioni urbanistiche, subordinandone l'attuazione.

CAPO V – TUTELA QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 12.1 - Obiettivi e finalità.

1. (I) Il **PSC** persegue la tutela quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con l'obiettivo di limitare gli sprechi della risorsa e gli usi impropri e incentivandone il riutilizzo per usi compatibili nell'ottica di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, in relazione alla loro peculiare valenza sia per utilizzazione a scopi umani, sia per la qualità ambientale ed ecologica del territorio comunale.
2. (I) Le finalità di cui al **comma 1** sono perseguite attraverso l'applicazione di sistemi di risparmio e di riutilizzo delle acque, con particolare riferimento a quelle reflue depurate, oltre al rispetto del Deflusso Minimo Vitale (**DMV**) nei corsi d'acqua.

Art. 12.2 - Disciplina del risparmio idrico.

1. (D) Il **RUE** definisce gli incentivi, anche in termini di riduzione del contributo di costruzione, per l'applicazione di sistemi a basso consumo idrico.
2. (D) Il **RUE**, nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionale e provinciale di tutela delle acque, definisce i requisiti minimi che dovranno essere applicati nei nuovi interventi edificatori e nelle ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, oltre alle caratteristiche tecniche degli interventi medesimi, per garantire il risparmio delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Art. 12.3 - Riutilizzo delle acque reflue recuperate.

1. (I) Il **PSC** incentiva il riutilizzo delle acque reflue recuperate per limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, al fine di contribuire alla tutela quantitativa delle risorse idriche, nel quadro delle misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
2. (D) Il **RUE** definisce, nel rispetto dei limiti qualitativi fissati dal **Capitolo 3 del Titolo IV delle NTA del PTA** e dei contenuti dei Piani di riutilizzo predisposti dall'**ATO**, gli usi possibili, le modalità di riutilizzo delle acque reflue recuperate, le caratteristiche tecniche delle urbanizzazioni necessarie, relativamente alle seguenti possibili utilizzazioni:
 - a. alimentazione di aree umide o habitat naturali;
 - b. usi irrigui per colture agricole destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano e animale o a fini non alimentari o destinate ad alimentare invasi per acquacoltura;
 - c. usi irrigui di aree verdi pubbliche oppure alimentazione di invasi d'acqua utilizzati a fini ricreativi;
 - d. lavaggio strade, pulizia fognatura, alimentazione reti duali di adduzione, utilizzi negli spazi esterni degli edifici, lavaggi, irrigazione verdi privati, scarichi dei servizi igienici;
 - e. attività produttive.

Art. 12.4 - Deflusso minimo vitale.

1. (I) L'amministrazione comunale persegue il rispetto del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua, ossia la portata istantanea che ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.
2. (D) Il **RUE** definisce le azioni utili per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale (**DMV**) dei corsi d'acqua.

CAPO VI – TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Art. 13.1 - Obiettivi e finalità.

1. (I) Il **PSC** assume come obiettivo la riduzione dell'inquinamento atmosferico e del miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.
2. (D) I nuovi interventi di trasformazione edilizia dovranno prevedere sistemi che garantiscano la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile per i sistemi di riscaldamento e, con riferimento alle aree produttive, delle migliori tecnologie disponibili.
3. (D) Il **POC** e il **RUE** forniranno indirizzi operativi per la progettazione sostenibile degli insediamenti secondo criteri di risparmio energetico, efficienza negli usi finali, impiego di fonti rinnovabili, utilizzo dell'edilizia bioclimatica, adozione della certificazione energetica e uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti, anche in applicazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione **dell'Assemblea legislativa regionale n. 156/2008**.
4. (D) Nell'ottica della promozione delle buone pratiche finalizzate alla riduzione locale delle emissioni, il **RUE** potrà disciplinare gli interventi in zona agricola dettando prescrizioni di dettaglio come l'installazione di impianti aziendali per produzione e utilizzo di biogas, l'uso di combustibile agricolo a basso tenore di zolfo o biocombustibile, l'applicazione di pratiche agronomiche a basso impatto ambientale anche per la riduzione dell'uso eccessivo di fertilizzanti azotati, l'impiego di buone tecniche di gestione zootecnica per il contenimento dei miasmi, la riduzione del tenore di azoto nella dieta e il contenimento delle emissioni di ammoniaca e di ossidi di azoto, l'ammodernamento del parco macchine anche con il contributo finanziario della Regione.

Art. 13.2 - Riduzione dell'inquinamento atmosferico.

1. (I) La riduzione dell'inquinamento atmosferico in ambiente urbano deve essere perseguita agendo sulle emissioni, come per la riduzione dell'inquinamento acustico. Le trasformazioni nel territorio urbano da strutturare dovranno avvenire sulla base di valutazioni integrate, riferite ai differenti tipi di emissione, finalizzate a individuare quali dotazioni e prestazioni infrastrutturali ed ecologiche permettano di conseguire complessivamente l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento.
2. (D) Gli interventi nei nuovi insediamenti e di mitigazione dovranno prevedere un incremento della biomassa vegetale nelle aree verdi, capace di assorbire una parte delle emissioni inquinanti con il conseguente effetto di abbassamento delle concentrazioni. Il verde di mitigazione e compensazione ambientale è costituito da formazioni boschive dense, barriere vegetate e arbusteti.

Spetterà al **RUE** definire le modalità operative per attuare l'incremento delle piantumazioni arboree e delle forestazioni.
3. (D) La riduzione dell'inquinamento atmosferico dovrà inoltre essere perseguita attraverso l'adozione di misure per la razionalizzazione del traffico (come la sostituzione degli incroci, anche semaforizzati, con rotatorie; la riduzione delle aree di parcheggio sulla sede stradale; l'utilizzo dei passaggi pedonali sopraelevati e dei dissuasori; l'introduzione in tutti i centri urbani di sistemi automatici per il controllo dei limiti di velocità; la progressiva estensione delle zone a velocità limitata) che dovranno essere successivamente sviluppati nel **POC** e nel **RUE**.

CAPO VII – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E LUMINOSO

Art. 14.1 - Obiettivi e finalità.

1. (I) Il **PSC** assume come obiettivo il miglioramento delle condizioni del clima acustico, riducendo le situazioni in cui la popolazione è esposta ad elevati livelli di rumore ambientale, in conseguenza della vicinanza con attività produttive particolarmente rumorose o con assi ferroviari o assi viabilistici particolarmente trafficati.
2. (D) All'interno degli interventi previsti dal **PSC** che si attuano con il **POC** deve essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione al rumore ambientale e il raggiungimento dei valori di qualità fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale di cui al **Titolo IV Capo II Art. 19.3**, attraverso gli interventi di risanamento e di miglioramento previsti dal Piano di Risanamento Acustico, anche mediante interventi di incentivazione della delocalizzazione di attività produttive particolarmente rumorose presenti in prossimità di aree residenziali e politiche di riduzione del traffico automobilistico all'interno dei centri abitati, con particolare riferimento agli assi viabilistici in aree prevalentemente residenziali e in prossimità di recettori particolarmente sensibili.
3. (D) Le attività edilizie ed urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 14.2 - Riduzione dell'inquinamento acustico.

1. (I) La riduzione dell'inquinamento acustico in ambiente urbano deve essere perseguita agendo sulle emissioni, sia con interventi relativi a dotazioni e prestazioni delle infrastrutture per la mobilità, sia con interventi diretti sulle sorgenti di rumore, messi a carico dei soggetti gestori delle attività responsabili di inquinamento. Nei nuovi insediamenti la valutazione dell'esposizione all'inquinamento acustico dovrà promuovere l'innovazione dei criteri di progettazione e realizzazione. Gli interventi di mitigazione acustica, dove necessari, dovranno integrarsi con il contesto e contribuire alla qualità degli spazi urbani.

Art. 14.3 - Disciplina della gestione del rumore ambientale.

1. (D) I nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immissione e di emissione della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso l'impiego di tutte le misure di mitigazione che si rendano necessarie come da **DGR 673/04**
2. (D) Il **RUE** definisce gli interventi di trasformazione del territorio che necessitano di uno studio revisionale di impatto acustico o da uno studio revisionale di clima acustico redatto ai sensi della **LQ n447/1995** e della successiva **DGR 673/04** da un tecnico competente in acustica e finalizzato a verificare il rispetto dei limiti acustici di classe ed eventualmente a definire le necessarie misure di mitigazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione o immissione di classe, oltre a verificare la reale efficacia a lavori ultimati delle misure di mitigazione realizzate.
3. (D) La subordinazione all'eventuale previsione mediante il **PTCP** o piano provinciale di settore non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 14.4 - Riduzione dell'inquinamento luminoso

1. (D) La porzione di SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" costituisce "zona di protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi dell' **Art. 70 delle NTA del PTCP**. In tale zona si applicano le direttive di cui all'**art 4 della D.G.R. n. 2263/2005**.

2. (D) Al fine di mitigare l'inquinamento luminoso il RUE dovrà essere adeguato ai disposti di cui all'**Art. 1 della L.R. 19/2003** ed all'**Art. 6 della D.G.R. n. 2263/2005**.

CAPO VIII – TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Art. 15.1 - Obiettivi e finalità.

1. (I) Il **PSC** assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra **0 Hz e 300 GHz**

Art. 15.2 - Impianti fissi di telefonia mobile.

1. (P) Gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile, ai sensi della **L. n. 36 del 22 febbraio 2001** "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; **L.R. n. 30 del 31 ottobre 2000** "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Direttiva della Giunta regionale **n. 197 del 20 febbraio 2001**, sono vietati:
 - a. in aree destinate dal **POC** ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
 - b. sugli edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado (con esclusione delle attrezzature universitarie) e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto del raggio di almeno **50 metri** dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra.
2. (P) Per "uso esclusivo o prevalente" si intende che l'uso occupi una superficie utile maggiore del **50%** di quella totale dell'immobile in cui si trova. Tali vincoli si applicano esclusivamente nella fase di programmazione di impianti di telefonia; non si applicano per la collocazione di strutture ad uso sanitario, assistenziale e scolastico. Per la collocazione di queste ultime, si deve eseguire idonea valutazione preventiva di tipo radioelettrico per il rispetto dei valori di attenzione.

CAPO IX – AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 16.1 - Obiettivi e finalità.

1. (I) Il **PSC** assume come obiettivo la gestione delle aree a rischio di incidente rilevante e la bonifica dei siti inquinati o potenzialmente inquinati, riducendo i fenomeni di inquinamento o di potenziale inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, garantendo la riduzione degli effetti negativi dell'attività antropica, sia sull'ambiente che sull'uomo.
2. (D) In base alle disposizioni dell'**Art. A-3 bis della L.R. n. 20/2000**, sono definiti:
 - a. stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'**Art. 6 del D.Lgs. n. 334/1999**, recante "Attuazione della direttiva **96/82/CE** relativa la controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
 - b. area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

Art. 16.2 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1. (I) Il **PSC**, nella tavola **PSC 2 – Aspetti Condizionanti**, individua lo stabilimento esistente a rischio di incidente rilevante rientrante nel campo di applicazione del **D.M. 9/05/2001** "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", nonché il perimetro delle zone di sicuro impatto - Soglia di elevata letalità e della

zona di danno - Soglia di inizio letalità ", sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e aggiornati alla data di adozione delle presenti norme.

2. (D) Il **RUE** dovrà comprendere uno specifico elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (**RIR**) di cui all'**Art.4 del D.M. 9/05/2001**, con il quale provvederà a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno delle aree di danno, tenendo conto del tipo di rischio e della pianificazione di emergenza esterna. Fino all'approvazione del suddetto elaborato tecnico **RIR**, il territorio interessato dall'area di danno è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla **tabella 3b del DM 9/05/2001**, secondo quanto disposto dal medesimo **DM e dall'Art. 13 della L.R. 26/2003**.
3. (D) L'ampliamento dell'ambito per attività produttive a rischio di incidente rilevante è soggetto alle disposizioni di cui all'**Art. 90 del PTCP 2007**.

CAPO X – AREE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 17.1 - Aree a servizio della Protezione Civile.

1. (I) Il **PSC** recepisce il **Piano della Protezione Civile 2007** il quale individua le aree di ammassamento, le aree di accoglienza e le aree di attesa.
2. (D) Le Aree a servizio della protezione civile devono essere servite dal sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile, dalla rete elettrica e dal sistema fognario.
3. (D) L'Amministrazione pubblica garantisce adeguate attrezzature e infrastrutturazione delle Aree a servizio della protezione civile per garantirne la funzionalità durante gli eventi calamitosi.

TITOLO IV – RAPPORTI CON I LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E DI SETTORE

CAPO I – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Art. 18.1 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1. (I) Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (**P.T.C.P.**) è formato ai sensi dell'**Art. 20, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell'Art. 26 della legge regionale 20/2000**, e, in attuazione del quadro normativo e programmatico regionale, definisce l'assetto del territorio, con riferimento agli interessi sovracomunali. In particolare il **PTCP**:
 - a. orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni;
 - b. costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento ed attuazione delle linee di azione della programmazione regionale;
 - c. costituisce momento di raccordo delle politiche settoriali della Provincia;
 - d. costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.
2. (I) Il **PSC** provvede a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del **PTCP**, demanda al **POC** e al **RUE** la definizione delle modalità attuative e le indicazioni di dettaglio, persegue la coerenza con gli indirizzi del **PTCP** e la conformità alle sue direttive e prescrizioni.
3. (D) L'Amministrazione Comunale provvede inoltre a recepire i progetti di tutela e valorizzazione individuati dal **PTCP** e demanda al **POC** l'approfondimento degli stessi.

Art. 18.2 - Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Po (PAI).

1. (I) Nella tavola **PSC 2 – Aspetti condizionanti**, con apposito simbolo grafico sono riportati i limiti delle fasce **A**, **B**, e **C** del **PAI**. Fatto salvo quanto previsto dal **PAI**, per le aree oggetto del presente articolo valgono le seguenti disposizioni.
2. (I) **Art 29 delle NTA del PAI**: Fascia di deflusso della piena (**Fascia A**): nella Fascia **A** il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
3. (P) Nella Fascia **A** sono vietate:
 - le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal **D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22**, fatto salvo quanto previsto al successivo **comma 3, lett. l)**;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al **comma 3, lett. m)**;
 - le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno **10 m** dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'**Art. 41 del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152** e s.m.i., ferme restando le disposizioni di cui al **Capo VII del R.D. 25 luglio 1904 n. 523**;
 - la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
4. (P) Sono per contro consentiti:
- i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena,
 - i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a **150 mc annui**;
 - la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - i depositi temporanei conseguenti e annessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'**Art.6 comma 1, lett. m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22**;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate dal **D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22** (o per le quali sia stata presentata una comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'**Art.31 dello stesso D.Lgs. 22/1997**) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'**Art. 6** del suddetto decreto legislativo;
 - l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
5. (D) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia **A**.
6. (D) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
7. (I) **Art. 30 delle NTA del PAI**: Fascia di esondazione (**Fascia B**): nella **Fascia B** il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
8. (P) Nella Fascia **B** sono vietati:
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal **D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22**, fatto salvo quanto previsto al **art 29 comma 3, let. I** delle NTA del PAI ;
 - in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

9. (P) Sono per contro consentiti, oltre agli interventi indicati al **comma 3 dell'art 29 delle NTA del PAI**:
- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti del successivo **art 38** (delle **NTA del PAI**), espresso anche sulla base di quanto previsto dall'**Art. 38bis (NTA PAI)**;
 - la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'**art 38 del D.Lgs. 152/99** e successive modifiche e integrazioni;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo **art 38** (delle **NTA del PAI**), espresso anche sulla base di quanto previsto dall'**Art. 38bis (NTA PAI)**.
10. (D) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti
11. (I) **Art. 31 delle NTA del PAI: Fascia C** di inondazione per piena catastrofica: il **PAI** persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni. In queste aree gli interventi di trasformazione del suolo non devono accrescere il grado di rischio idrogeologico connesso alla piena di riferimento di **500** anni. Inoltre la realizzazione di interventi infrastrutturali e opere in genere deve prevedere la mitigazione del rischio idraulico attraverso opportune misure compensative tra cui:
- compensare idraulicamente la sottrazione di aree di espansione delle piene;
 - adozione di opportuni accorgimenti affinché gli interventi contribuiscano alla di protezione idraulica del territorio.
12. (D) Ogni nuovo intervento dovrà trovare riscontro all'interno del Programma di Protezione civile comunale, al fine di garantire il mantenimento dell'adeguato livello di sicurezza.
13. (D) Nei territori della Fascia **C** i Comuni competenti sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme (del **PAI**) relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'**Art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n 279/2000 convertito**, con modificazioni, in **L. 365/2000**.

Art. 18.3 - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza (PIAE 2001 approvato con atto C.P. N. 83 DEL 14/7/03).

1. (I) Riguardano le attività estrattive in atto, quelle eventualmente riattivate, nonché nuove attività interessanti aree destinate a quello scopo e non ancora sfruttate, così come individuate e descritte nella cartografia di progetto, e le attività di prima lavorazione del materiale estratto.
2. (D) Per polo estrattivo si intendono le previsioni estrattive di importanza sovracomunale, sia per la superficie interessata, sia per i volumi estraibili, sia per l'utilizzo del materiale. I Poli sono individuati dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (**PIAE**).
3. (D) Sono previsti interventi di rinaturazione. Se ricadenti in fascia **A** e **B** del **PTCP** gli interventi di rinaturazione devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato.

CAPO II – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Art. 19.1 - Piano delle Attività estrattive (PAE).

1. (I) Le attività relative alla coltivazione di cave e torbiere sono disciplinate dall'apposito Piano Infraregionale delle Attività Estrattive **P.I.A.E.** e dalle norme della **L.R. 18/7/1991 n. 17** e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla circolare regionale **n°4402/191 del 10/06/92** "Criteri per la formazione dei piani infra regionali e comunali delle attività estrattive".
2. (D) Il **PSC** individua in apposita cartografia **PSC 3 – Piano strategico** l'ambito relativo alla coltivazione di cave e torbiere così come individuato nel **P.I.A.E.**, nonché gli elementi della pianificazione di dettaglio del **PAE**. Compete al **RUE** recepirne i contenuti normativi.

Art. 19.2 - Piano di Protezione Civile.

1. (D) Il Piano di Protezione Civile è stato redatto in base al **D.Lgs. 112/98, al cui Art. 108** trasferisce alle Province la funzione di predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali ed attribuisce ai comuni il compito di predisporre i piani di emergenza comunali, anche in forma associata.
2. (D) I piani di emergenza sono documenti che, finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei beni:
 - a. affidano responsabilità ad amministrazioni, strutture tecniche, organizzazioni ed individui per la attivazione di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di emergenza che superi la capacità di risposta di una singola struttura operativa o ente, in via ordinaria;
 - b. definiscono la catena di comando e le modalità del coordinamento interorganizzativo, necessarie alla individuazione ed alla attuazione degli interventi urgenti;
 - c. individuano le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare la situazione di emergenza.
3. (D) Quindi i piani costituiscono, sia a livello comunale che a livello provinciale, lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio.

Art. 19.3 - Zonizzazione acustica comunale.

1. (D) Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge **n.447/1995**.
2. (D) La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano.
3. (D) La zonizzazione acustica classifica il territorio comunale, redatta in conformità alla **D.G.R. 2053/01** ed ai limiti di cui al **DPCM 14/11/97**, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d'uso del territorio.
4. (D) L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. La Zonizzazione Acustica Comunale viene rivista ed aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale o all'atto di adozione di varianti specifiche al **PSC**, limitatamente alle porzioni del territorio interessate dalle stesse.
5. (D) L'approvazione dei **PUA** e dei progetti delle infrastrutture di trasporto può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale.

TITOLO V – DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

Art. 20.1 - Centri storici.

1. (P) All'interno dei centri storici, ai sensi dell'**Art. A-7 della L.R. 20/2000** valgono le seguenti disposizioni:
 - a. è vietato modificare i caratteri architettonici ed ambientali che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b. sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
 - c. non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
2. (D) il **PSC** nell'elaborato **PSC4 Disciplina particolareggiata** individua:
 - a. la destinazione d'uso di tutti gli immobili ricadenti nel presente ambito;
 - b. le categorie di intervento su edifici esistenti e relative aree scoperte e di pertinenza;
3. (D) il **RUE**, nel corpo normativo, individua:
 - c. le modalità attuative per gli interventi edilizi su edifici esistenti e relative aree scoperte e di pertinenza identificate nella tavola **PSC4 Disciplina particolareggiata**;
 - d. le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e dei manufatti in genere;
 - e. la normativa di dettaglio per i parametri edilizi ed igienici non contenuti nel **PSC**;
 - f. le modalità di intervento sugli spazi pubblici finalizzate alla riqualificazione delle strade, delle piazze, dei percorsi, delle dotazioni territoriali;
 - g. particolari edifici sui quali prevedere limitati interventi di volumetrie finalizzati al miglior inserimento ambientale degli edifici stessi (rispetto di allineamenti di gronde, miglioramento di frontespizi ciechi, recupero dei caratteri architettonici originari).

Art. 20.2 - Ambiti residenziali consolidati.

1. (I) Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. Il **PSC** prevede per queste aree il consolidamento del patrimonio edilizio consentendo operazioni di adeguamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere.
2. (I) In questi ambiti il **PSC** prevede in particolare:
 - a. per gli edifici esistenti interventi volti al consolidamento e alla qualificazione degli usi abitativi e delle attività complementari alla residenza;
 - b. per i nuovi edifici la realizzazione di tipologie consone all'ambiente circostante e possibilmente nel rispetto e nella tutela delle risorse naturali e ambientali esistenti.
3. (D) Nel rispetto della perimetrazione dei presenti ambiti e delle disposizioni contenute nel presente e documento il **PSC** rimanda al **RUE** una disciplina particolareggiata cui sottoporre gli interventi.
4. (D) In particolare il **RUE** definisce:
 - a. la normativa di dettaglio per i parametri edilizi ed igienici;
 - b. le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e dei manufatti in genere;
 - c. le modalità di intervento per la trasformazione degli edifici esistenti, qualora non sottoposti ad altre specifiche normative.
5. (D) Per gli interventi edilizi diretti, compresi interventi di demolizione e ricostruzione si applicano i parametri definiti nel **RUE**:

6. (D) Per gli interventi sottoposti a Piano attuativo preventivo e in caso di varianti a piani attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione del presente **PSC**, si applicano i parametri definiti nel **POC**:

Art. 20.3 - Ambiti industriali e artigianali consolidati.

1. (I) Gli ambiti industriali e artigianali consolidati comprendono le aree produttive già edificate alla data di adozione del **PSC**; in tali ambiti il **PSC** persegue il mantenimento delle funzioni insediate, promuovendo il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa attraverso interventi di riorganizzazione funzionale, di miglioramento delle condizioni ambientali e di riuso o sostituzione del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi sono disciplinati dal **RUE** e si attuano mediante intervento edilizio diretto.
2. (D) All'interno dei presenti ambiti è consentito l'insediamento delle attività produttive insalubri **di I e II classe** così come definite dal **D.M. 05.09.1994**, a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme vigenti per la prevenzione dell'inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo, a tutela della salute e dell'ambiente pubblico. In sede di rilascio di titolo abilitativi, l'ente competente può, qualora lo ritenga necessario, subordinarlo a specifiche cautele e prescrizioni. In particolare, le attività insalubri di **I classe** sono consentite nei presenti ambiti a condizione che siano ubicate all'esterno del centro abitato e non adiacenti ad ambiti destinati anche parzialmente alla residenza.
3. (D) Per le industrie insalubri di **I classe** che alla data di adozione del presente **PSC** risultino già insediate all'interno del perimetro del centro abitato e in ambiti industriali e artigianali consolidati sono consentiti aumenti di superficie complessiva e variazione di destinazione d'uso purché gli interventi si caratterizzino come una riqualificazione dell'area e un miglioramento del loro inserimento ambientale, nonché garantiscano la realizzazione di adeguate opere di mitigazione; sono comunque consentiti interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione degli impatti.
4. (D) All'interno dei presenti ambiti non possono essere insediate le attività ad "alto rischio (di incidente rilevante)" di cui al **DPR 175/88**.

Art. 20.4 - Ambiti per nuovi insediamenti.

1. (I) Gli Ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione. Possono essere a destinazione mista, cioè caratterizzati dall'adeguata compresenza di residenza e attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili (**AR_n°**), oppure specializzata, cioè caratterizzati dalla prevalenza di attività direzionali, produttive (**AP_n°**), commerciali (**AC**).
2. (D) I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.
3. (I) Il **PSC**, nella tavola **PSC 3 - Piano Strategico**, individua gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il piano, mediante le apposite Schede, stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.
4. (I) Il **PSC** individua i seguenti ambiti:
 - AR_1
 - AR_2
 - AR_3
 - AR_4E i seguenti ambiti specializzati:
 - AP_1
 - AP_2
 - AP_3

- AP_4
 - AC
 - AS
5. (D) Per la sostenibilità dei nuovi insediamenti residenziali e degli ambiti specializzati per un'adeguata qualità ambientale, la progettazione, in coerenza con le indicazioni della **Valsat**, deve garantire il rispetto di obiettivi di qualità ecologica, sociale, ambientale, della morfologia urbana e del sistema dei servizi, tra i quali, in particolare:
- a. l'organizzazione della maglia stradale interna per "isole ambientali" che privilegino la mobilità pedonale e ciclabile e il transito delle linee di trasporto pubblico urbano;
 - b. la collocazione degli impianti di telefonia, se e in quanto necessari, in sommità degli edifici a maggior sviluppo verticale, integrando il sistema infrastrutturale di telecomunicazione con il sistema urbano;
 - c. la separazione delle reti fognarie e la gestione delle acque meteoriche prevedendone il riutilizzo o convogliando le acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, anche fuori dall'Ambito;
 - d. la realizzazione delle vasche di laminazione, posizionate in modo da non consumare suolo altrimenti utilizzabile;
 - e. il rispetto dei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale o comunque l'adozione di una distanza degli edifici residenziali dalle principali infrastrutture di trasporto o l'utilizzo di tecnologie tali che la soglia del rumore di **52 dB(A)** diurni e **42 dB(A)** notturni non sia superata, evitando il ricorso a barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali.
6. (D) Il **POC** definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal **PSC**. Il **POC** in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del **POC** il Comune può attivare forme di concertazione con i privati.
7. (D) Sino all'attuazione degli ambiti da parte del **POC**, il **RUE** stabilisce gli interventi ammissibili all'interno degli Ambiti per nuovi insediamenti.

Art. 20.4.1 - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali (AR).

1. (I) Sono definiti **AR** gli ambiti per i nuovi insediamenti residenziali nei quali gli interventi sono ~~previsti~~ disciplinati ex novo in base alle previsioni del **PSC** e dei successivi **POC**.
2. (I) Per ogni ambito di nuova previsione previsto dal **PSC** (vedi tav. **PSC 3 - Piano Strategico**), sia a destinazione prevalentemente residenziale viene definita, quale elemento di progetto del **PSC**, una Scheda d'Ambito Territoriale che costituisce documento di indirizzo esplicativo delle scelte pianificatorie dell'Amministrazione. Tali scelte pianificatorie costituiscono gli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione, con valenza più o meno cogente, in relazione a quanto indicato, caso per caso, nelle schede medesime. Tali schede sono suscettibili di ulteriore sviluppo e dettaglio in sede di Piano Operativo Comunale.
3. (D) Per le prescrizioni di carattere attuativo valgono le disposizioni di cui al successivo **Art. 20.4.4**.

Art. 20.4.2 - Ambiti specializzati per nuovi insediamenti di attività produttive di rilievo comunale (AP).

1. (I) Il **PSC** individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell'**Art. A-13 della L.R. n°20/2000**, dalla concentrazione di attività produttive – **AP n°**.
2. (I) Per gli ambiti di nuova previsione previsti dal **PSC** (vedi tav. **PSC 3.0 - Piano Strategico**), aventi destinazione produttiva, vengono definite, quale elemento di progetto del **PSC**, delle Schede d'Ambito Territoriale che costituiscono il documento di indirizzo esplicativo delle scelte pianificatorie dell'Amministrazione. Tali scelte pianificatorie costituiscono gli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione, con valenza più o meno cogente, in relazione a quanto indicato, caso per caso, nelle schede medesime. Tali schede sono suscettibili di ulteriore sviluppo e dettaglio in sede di Piano Operativo Comunale.

3. (D) Le aree classificate **AP** sono soggette a **POC**; il **POC** individua, nell'ambito delle aree classificate **AP**, i nuovi insediamenti produttivi da attuare nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (**PUA**).
4. (D) L'individuazione dei nuovi insediamenti produttivi da attivare può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal **PSC**, assegnando all'ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del **PSC**, ovvero dal **POC** o dal **RUE**.
5. (D) Il sistema infrastrutturale-transportistico dovrà risultare adeguato, in termini di capacità e condizioni di sicurezza, ai flussi di mobilità indotti dalle nuove strutture produttive insediabili; in particolare, il **POC**, mediante il Documento Programmatico per la Qualità Urbana, opererà un raffronto tra la capacità della rete stradale esistente e di progetto, al fine di verificare l'idoneità della nuova configurazione. Qualora la sostenibilità delle previsioni di traffico provocate dai nuovi insediamenti produttivi sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate in sede di redazione degli strumenti urbanistici attuativi.
6. (D) Nel caso di ambiti territoriali o urbani caratterizzati dalla presenza di più aree potenzialmente insediabili, per usi produttivi, gli interventi dovranno essere preventivamente valutati nel Documento Programmatico per la Qualità Urbana considerando gli effetti cumulativi sul sistema della mobilità. Nel caso di insediamento di strutture produttive ubicate sulla viabilità principale nonché su strade in cui l'intervento provochi variazione dei flussi di traffico non compatibili con le caratteristiche esistenti della sede stradale, occorre prevedere l'adeguamento della infrastruttura e devono essere possibilmente evitati accessi diretti; in caso contrario tali accessi andranno opportunamente raccordati tramite corsie di accelerazione e decelerazione.
7. (D) Per le prescrizioni di carattere attuativo valgono le disposizioni di cui al successivo **Art. 20.4.4**.

Art. 20.4.3 - Ambiti destinati a nuovi insediamenti commerciali (AC).

1. (I) Nell'ambito destinato a nuovi insediamenti commerciali individuati nel **PSC** (vedi tav. **PSC 3.0 - Piano Strategico**) si persegue l'obiettivo di dotare il territorio di una struttura commerciale autonoma volta a soddisfare il fabbisogno minimo del territorio.
2. (I) Le categorie di attività commerciali al dettaglio in sede fissa insediabili sono le seguenti:
 - a. **medio-piccole strutture di vendita:** gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - b. **medio-grandi strutture di vendita:** gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
3. (D) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, ai sensi del **punto 1.6** dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del **Consiglio regionale n. 1253/1999** e successive modifiche, si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione di merci.
4. (D) Relativamente al calcolo della superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita, si rinvia alla deliberazione del **Consiglio regionale n. 344/2002**, mentre per quella degli esercizi in cui è possibile esercitare congiuntamente le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio si rinvia alla deliberazione dell'**Assemblea legislativa regionale n. 155/2008**.
5. (D) L'attuazioni di tale area relativamente all'insediamento di medie strutture di vendita di cui al **comma 1** dell'**Art. 8 del D. Lgs 114/98** deve perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione;

- b. trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà di impresa, libera circolazione delle merci al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva;
 - c. tutela del consumatore rispetto alla possibilità di approvvigionamento;
 - d. favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza anche in termini di servizi di prossimità e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;
 - e. programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita;
 - f. favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità del Comune e del territorio, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane;
 - g. favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
 - h. favorire l'associazionismo tra piccole imprese;
 - i. promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che perseguano l'obiettivo di diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente.
6. (D) Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al **D. Lgs. 114/98, alla L.R. 14/1999** e alla **Delibera del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999**.
7. (D) Per le modalità di attuazione di tale area si rimanda a quanto espresso **al successivo Art. 20.4.4**.

Art. 20.4.4 - Attuazione degli interventi negli ambiti AR, AP, AC.

1. (D) Negli ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova edificazione sono programmati, entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, dal **POC** (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini) e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal **POC** (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal **PSC**).
2. (D) La realizzazione degli interventi edilizi subordinata alla contestuale attuazione delle prescrizioni del **PSC** relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (realizzazione infrastrutture, esecuzione opere, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa). Tali contenuti sono definiti in dettaglio in sede di **POC**. Sulla base di tali prescrizioni, la convenzione del Piano Urbanistico Attuativo disciplina, per la quota parte degli interventi inclusi, la cessione delle aree individuate come pubbliche, e la realizzazione da parte dei soggetti attuatori delle opere incluse all'interno del perimetro dell'ambito e descritte nella Scheda d'Ambito Territoriale.
3. (D) All'atto della stipula della convenzione l'Amministrazione Comunale può definire d'intesa con gli operatori interessati all'attuazione, per una parte delle aree oggetto di cessione (in esubero rispetto alle dotazioni minime prescritte per legge), forme di gestione convenzionata degli usi pubblici, prevedendo per tali aree il mantenimento del possesso da parte dei privati (proprietari o altri soggetti).
4. (D) L'attuazione degli interventi negli ambiti **AR** è soggetta ad approvazione preventiva di un piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in un comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di competenza dell'intervento, le prescrizioni previste dal **PSC**, ed in particolare che vengano cedute all'Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda.
5. (D) In sede di **POC** per ciascun ambito **AR**, di cui si prevede l'avvio dell'attuazione, viene redatta una Scheda d'Ambito Territoriale che definisce, in applicazione del **PSC**, la possibilità edificatoria. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.
6. (D) Qualora le norme del **PSC** e le Schede d'Ambito Territoriale del **POC** prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, la convenzione da stipulare

contestualmente al piano attuativo o al progetto unitario deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi comparti.

7. (D) Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla Scheda d'Ambito Territoriale, le relative modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo corredato di una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello complessivo dell'Ambito come individuato dalle tavole del **POC**. Il **PUA** potrà proporre modifiche o integrazioni al **POC** secondo la disciplina di cui all'**Art. 22 della L.R. 20/2000**.
8. (D) Per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal **PSC** come condizione preliminare "extra standard" per l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto della stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alla **L.10/1977** vengono a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).
9. (D) La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata, successivamente all'approvazione del **POC**, all'atto di approvazione del Piano Attuativo con delibera del Consiglio Comunale, ferme restando le prescrizioni relative alle modalità di intervento, alle destinazioni ed alle quantità di opere realizzabili, senza che ciò costituisca variante al **POC**.
10. (D) Le Schede d'Ambito Territoriale del **POC** indicano per ciascuna destinazione ammessa nell'ambito le correlate possibilità d'intervento.
11. (D) Per ogni ambito di nuovo insediamento (**AR n°**), commerciale (**AC**) e produttivo (**AP n°**) il **POC** predisporrà l'apposito elaborato denominato Documento Programmatico per la Qualità Urbana di cui all'**Art. 30, comma 2, lett. a-bis) della L.R. 20/2000** che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal **POC** stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;
12. (D) I nuovi insediamenti, in conformità agli indirizzi di cui all'**Art. 66, comma 4, del PTCP**, dovranno:
 - a. perseguire forme insediative compatte rispetto a forme insediative frammentate e polverizzate, anche al fine del contenimento dei costi di infrastrutturazione primaria e di una migliore accessibilità ai servizi;
 - b. favorire, nelle scelte localizzative dello sviluppo insediativo, la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione delle scene e dei vuoti delle frange urbane;
 - c. evitare le espansioni di tipo lineare lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse;
 - d. rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio;
 - e. prevedere la formazione di cortine e mascherature a verde puntuali o continue;
 - f. negli ambiti per nuovi insediamenti deve essere evitata la monofunzionalità residenziale tramite la più ampia diversificazione funzionale degli usi a integrazione e servizio della residenza.
13. (D) E' compito del **POC**:
 - a. articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal **PSC** avendo riguardo alle diverse tipologie definite dalla **L.R. 20/2000**;
 - b. programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
 - c. individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validità;

- d. determinare il fabbisogno di dotazioni per ciascun ambito territoriale, così come stabilito dall'**Art. A-22 al comma 3 della L.R. 20/2000**.

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL TERRITORIO AGRICOLO

Art. 21.1 - Il territorio rurale.

1. (I) Il Territorio rurale, individuato ai sensi dell'**Art. 28 della L.R. 20/2000**, è costituito dal territorio non urbano dove il **PSC** persegue l'obiettivo generale dell'integrazione tra politiche di salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico e politiche di sviluppo di attività agricole sostenibili. Il **PSC** suddivide il territorio rurale nei seguenti ambiti:
 - a. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
 - b. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.
 - c. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Aree agricole di particolare pregio.
2. (I) Obiettivi generali perseguibili ad opera della pianificazione nel mantenimento di ambiti e funzioni agricolo – rurale sono:
 - a. promuovere uno sviluppo di agricoltura sostenibile, multifunzionale;
 - b. preservare i suoli ad alta vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - c. promuovere la permanenza delle attività agricole ed il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - d. mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
 - e. promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali ed ambientali;
 - f. promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - g. valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
3. (D) Compete al **RUE** disciplinare nel territorio rurale gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dagli articoli del presente Capo; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il **RUE** disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura. In particolare le nuove costruzioni residenziali non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d'uso degli ambiti rurali.
4. (P) Dalle zone agricole sono escluse le industrie insalubri di prima e seconda classe contemplate dal **D.M. 12 febbraio 1971** e s.m.i. ad eccezione degli allevamenti animali e delle industrie adibite alla prima trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli relativi a:
 - a. attrezzature connesse all'agricoltura di tipo produttivo e/o commerciale svolte in forma singola e/o associata quali impianti di trasformazione, manipolazione, conservazione, raccolta e vendita dei prodotti agricoli; impianti di magazzinaggio, serre ortofrutticole e strutture vivaistiche; nonché abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione di detti impianti;
 - b. attrezzature per attività zootecniche di tipo aziendale e interaziendale quali sili, stalle sociali, allevamenti intensivi, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole e altre costruzioni analoghe per servizi di carattere generale, necessarie allo svolgimento dell'attività di più aziende agricole.

Art. 21.2 - Edilizia incongrua e interventi di riqualificazione del paesaggio.

1. (I) Tutti gli interventi di realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) ovvero di recupero non riguardanti solo modifiche interne devono essere rivolti alla conservazione dell'habitat rurale e delle caratteristiche paesistiche del contesto spazio-ambientale in cui sono collocati gli edifici.
2. (I) Il **PSC** individua gli edifici incongrui per caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali e colori impiegati, e ne incentiva la delocalizzazione, oppure il sistematico mascheramento e mimetizzazione.

Art. 21.3 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.

1. (I) Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. (I) Nel Comune di Villanova gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono costituiti da porzioni di territorio agricolo sub-golenale, pertanto gli obiettivi della pianificazione sono:
 - a. mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola, zootecnica e silvicolturale nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ed idrogeologica e senza incentivare lo sviluppo edilizio ed infrastrutturale dell'ambito;
 - b. conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario, contrasto ai fenomeni di dissesto; ciò anche salvaguardando e valorizzando gli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi) e fluviale (vegetazione ripariale lungo canali e aree golenali), comunque con l'adozione di soluzioni tali da consentire un'efficiente manutenzione degli stessi;
 - c. rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni di ampliamento, ristrutturazione e riuso il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie;
 - d. promuovere lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, la manutenzione ambientale operazioni del territorio l'offerta di servizi ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo che non necessitino di rilevanti interventi edilizi ed infrastrutturali.
3. (D) Negli ambiti disciplinati dal presente articolo, oltre all'ordinaria attività agricola, zootecnica e silvicolturale, sono ammesse, previa specifica valutazione della loro sostenibilità, le trasformazioni e utilizzazioni del suolo funzionali all'esercizio delle seguenti attività:
 - a. allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - b. florovivaismo con relativi spazi commerciali;
 - c. attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, quali vendita diretta di prodotti agricoli, attività ricettive per l'agriturismo, per il turismo rurale, piccole attrezzature ed impianti sportivi collegati all'offerta ricettiva per il turismo rurale;
 - d. attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato, nonché attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
 - e. realizzazione di infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche, altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità, viabilità podereale e interpodereale, apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
 - f. interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali.

4. (D) Per lo sviluppo delle attività legate all'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero, il **PSC** individua nell'area di Isola Giarola, con il relativo approdo fluviale, l'ambito più idoneo per la loro localizzazione, demandando al **RUE** la definizione delle condizioni per lo sviluppo di tali attività.
5. (D) Il **RUE** stabilisce, in funzione degli obiettivi di cui al precedente **comma 2**, destinazioni d'uso compatibili con le esigenze di tutela per gli edifici dismessi dall'uso agricolo.
6. (D) Ai fini della tutela paesaggistica si rimanda a quanto prescritto dal precedente **art. 6.1**.

Art. 21.4 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

1. (l) Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.
2. (D) In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica persegue prioritariamente gli obiettivi di tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi, evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola, vincolando il **RUE** ai seguenti indirizzi:
 - a. tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;
 - b. favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.
 - c. favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento dei terreni e la ricomposizione fondiaria e il mantenimento dell'unità aziendale attraverso l'ottimizzazione del dimensionamento delle aziende;
 - d. favorire l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole, garantendo la sostenibilità e competitività dell'attività agricola anche consentendo gli interventi edilizi volti ad assicurare le necessarie dotazioni infrastrutturali;
 - e. favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio di pianura attraverso l'adozione di misure agro-ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite per le "aree preferenziali" dal PSR e dal PRIP che tengono conto delle priorità ambientali assegnate ad ogni diverso contesto territoriale. Favorire, al contempo, il concorso delle aziende agricole alla ricostituzione della Rete ecologica secondo gli orientamenti definiti dal presente Piano;
 - f. disciplinare il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente e non più utilizzato ai fini agricoli e la nuova edificazione nel territorio agricolo secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale;
 - g. individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e degli insediamenti sparsi di valore storico-architettonico e testimoniale e definire le aree destinate alla nuova edificazione nel rispetto degli elementi della centuriazione;
 - h. favorire tecnologie a minor dispendio energetico negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali.

Art. 21.5 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Aree agricole di particolare pregio.

1. (l) Il **PSC** individua all'interno di questi ambiti aree agricole vocazione produttiva che presentano caratteristiche produttive di eccellenza.
2. (l) Le aree agricole di particolare pregio rappresentano gli areali, delimitati da riferimenti normativi o amministrativi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali, potenzialmente dedicati alla produzione

agricola di eccellenza e/o tipicità colturale, comprese la produzioni con tecnica biologica, nonché le attività connesse all'agriturismo presenti nel territorio provinciale.

3. (I) Tali aree sono soggette a particolare attenzione nella loro intera ed ampia estensione, mentre sono segnatamente interdette ad ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti (ad esclusione delle stazioni ecologiche) le reali attività agricole, incluse le coltivazioni agricole con tecniche biologiche e le attività agrituristiche. Sono le parti del Territorio rurale nelle quali l'attività agricola è presente e integrata con il sistema ecologico e ambientale. In questi Ambiti sono presenti elementi e aree costitutivi della rete ecologica secondaria e testimonianze dell'assetto rurale storico, individuati come parte del Sistema delle dotazioni ecologiche e ambientali.
4. (D) La pianificazione territoriale e urbanistica persegue prioritariamente gli obiettivi di tutela degli elementi costitutivi del sistema produttivo, paesaggistico e storico di tali ambiti, vincolando il **RUE** agli indirizzi di cui al precedente **Art. 21.4, comma 2**, nonché agli indirizzi seguenti:
 - a. favorire il recupero, l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso la definizione di interventi appropriati salvaguardando la vocazione di pregio dell'ambito;
 - b. favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio di pianura attraverso l'adozione di misure agro-ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite per le "aree preferenziali" dal **PSR** e dai piani operativi provinciali di settore che tengono conto delle priorità ambientali assegnate ad ogni diverso contesto territoriale. Favorire, al contempo, il concorso delle aziende agricole alla ricostituzione della rete ecologica;
 - c. controllo dei processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, tramite l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie;
5. (D) Il **PSC** persegue anche l'obiettivo della conservazione dell'integrità e della non frammentazione del territorio agricolo limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promuovendo la qualificazione del patrimonio edilizio esistente. E' pertanto vietata qualsiasi trasformazione all'uso del territorio rurale che possa compromettere lo sviluppo delle attività agricole e che ne possa sottrarre territorio e capacità produttiva. È vietata qualsiasi trasformazione che possa alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, in particolare:
 - a. sono vietati interventi di modifica del reticolo irriguo se non quelli strettamente connessi al mantenimento della funzionalità del sistema stesso;
 - b. è vietato qualsiasi intervento che riduca il patrimonio arboreo.
6. (D) L'utilizzo e la trasformazione del suolo appartenente al presente ambito, nel rispetto degli obiettivi indicati ai precedenti commi, devono comunque prevedere il potenziamento del patrimonio arboreo e contribuire alla realizzazione dei corridoi ecologici di rango comunale attraverso il mantenimento, il completamento e la realizzazione di fasce arboree e di filari.
7. (D) Il **RUE** disciplinerà gli interventi edilizi necessari per conseguire gli obiettivi, con priorità per il riuso del patrimonio edilizio esistente. La nuova edificazione potrà riguardare esclusivamente i fondi delle aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità stabiliti dal Piano regionale di sviluppo rurale, da documentarsi con le modalità previste dalla normativa vigente. È comunque esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici ad uso abitativo su fondi agricoli che ne siano sprovvisti. Nello stabilire la disciplina di ogni Ambito, allo scopo di caratterizzarne l'identità rurale.
8. (P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi precedenti e fatte salve le disposizioni del **PTCP**, sono comunque consentiti:
 - a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale in conformità alla legge urbanistica regionale;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate data di adozione del **PTCP** per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a **4** metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle

esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
9. (P) Le opere di cui alle lettere **d**) ed **e**) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del **comma precedente** non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della **L.R. 4 settembre 1981, n. 30**, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10. (P) In tale ambito non sono ammessi interventi volti alla realizzazione di insediamenti produttivi agricoli e zootecnici di carattere intensivo nonché la realizzazione di campi fotovoltaici.

Art. 21.6 - Ambiti rurali consolidati a prevalente destinazione produttiva.

- 1. (I) Per ambiti rurali consolidati a prevalente destinazione produttiva si intendono quegli ambiti ove risultano insediate attività produttive non direttamente connesse all'attività agricola e dove è da ritenersi esaurita la capacità edificatoria.
- 2. (D) In tali ambiti le trasformazioni sono vincolate al rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a. la realizzazione di nuovi interventi connessi con le attività di gestione, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio e commercio dei prodotti agroalimentari, anche se collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive, e connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative. dovrà essere consentita in aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive;
 - b. il trasferimento in ambiti urbanizzati o urbanizzabili delle attività esistenti di tipo industriale, artigianale, commerciale, logistico e magazzinaggio, collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive può essere consentito secondo quanto previsto dall'**Art. 62, comma 8, delle NTA del PTCP**.
 - c. sugli impianti funzionali all'esercizio delle predette attività di cui alla precedente lettera b. sono consentiti interventi di ammodernamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.
- 3. (D) In tali ambiti è previsto l'insediamento di attività produttive relativamente alla produzione e la trasformazione dei prodotti agroalimentari; sono inoltre ammessi spazi per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate.
- 4. (P) All'interno dei presenti ambiti non è consentito l'insediamento delle attività produttive insalubri **di I e II classe** così come definite dal **D.M. 05.09.1994**, All'interno dei presenti ambiti non possono essere insediate le attività ad "alto rischio (di incidente rilevante)" di cui al **DPR 175/88**.

Art. 21.7 - Strutture insediative storiche non urbane.

- 1. (I) Il **PSC**, attraverso il Quadro Conoscitivo (Allegato 3.1) individua le strutture insediative storiche non urbane, costituite da edifici e spazi ineditati di carattere pertinenziale, valutandone la consistenza, il pregio e le condizioni di conservazione.
- 2. (D) Sugli edifici esistenti di particolare valore tipologico, storico, testimoniale o ambientale individuati nell'elaborato conoscitivo gli interventi devono essere improntati al recupero, alla conservazione ed al

ripristino, anche mediante la variazione dell'uso originario, rispettando forme, sagome volumetriche, altezze, caratteristiche costruttive e materiche congruenti con le caratteristiche originali

3. (D) Il **PSC** nella tavola **PSC 4 DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA** definisce gli interventi edilizi ammessi e le destinazioni d'uso consentite per le strutture di cui al **comma 1**.

TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

CAPO I – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Art. 22.1 - Infrastrutture per la mobilità.

1. (I) La rete di attraversamento e attestamento è costituita dalle principali strade dedicate agli spostamenti, con automezzi privati, in ambito urbano e rurale. La rete di collegamento fra i diversi nuclei abitati è costituita da strade secondarie a carattere comunale. Le caratteristiche geometriche, funzionali e prestazionali di queste strade sono definite dal **D.M. 5/11/2001, n. 6792**, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e dal **D.M. 19/04/2006**, "Norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle intersezioni stradali".
2. (D) In base alla legislazione vigente (**D.Lgs n. 285/1992**) sono previste fasce di rispetto alla viabilità di interesse sovracomunale e comunale, come rappresentato nello schema successivo. Tali fasce devono avere estensione tale da garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l'infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza e successiva esigenza di trasferimento e ricostruzione.
 - a. Autostrade ml 60 (30 nei tratti urbani).
 - b. Extraurbane principali ml 40.
 - c. Extraurbane secondarie ml 30.
 - d. Urbane di scorrimento ml 20.
 - e. Urbane di quartiere ml 20, in assenza di specifica previsione del RUE.
 - f. Locali ml 20, in assenza di specifica previsione del RUE (ml 0 nei tratti urbani).
 - g. Vicinali ml 10, in assenza di specifica previsione del RUE (ml 0 nei tratti urbani).
3. (D) Per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" e della "rete di base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati sono previste fasce di rispetto più ampie di quelle indicate dal **D. Lgs n. 285/1992** e dal relativo regolamento di attuazione, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e delle piste ciclabili. Tale ampliamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della "grande rete" e di almeno 10 metri complessivi per le strade della "rete di base", in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa sopraccitata.
4. (P) Lungo i tronchi stradali per i quali è prevista una variante di tracciato, le fasce di rispetto vigenti restano invariate fino all'avvenuta attuazione della variante stessa. Successivamente alla realizzazione dell'intervento saranno automaticamente articolate in base alla tabella indicata nel precedente **comma 2**, ovvero in base alle fasce aggiuntive di cui al precedente **comma 3**.

Art. 22.2 - Rete ciclabile.

1. (I) Il **PSC** definisce le piste ciclabili e gli itinerari ciclabili, esistenti e di progetto e demanda al **POC** ed al **RUE** le modalità di attuazione del progetto di rete, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione delle aree di sedime per la programmazione degli interventi e la realizzazione delle opere come dotazioni territoriali
2. (D) La rete ciclabile contenuta nel **PSC** ha valore indicativo, fermo restando il mantenimento degli obiettivi di collegamento con i servizi pubblici e la connessione della rete urbana con gli itinerari ciclabili di valenza sovralocale individuati dal **PTCP**.
3. (D) In caso di realizzazione di un nuovo ponte o di ristrutturazione di ponti esistenti deve essere obbligatoriamente prevista la realizzazione di banchine ciclabili, anche se non sono già presenti le connessioni con i percorsi ciclabili.

4. (D) In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di collegamento deve essere prevista la realizzazione di piste ciclabili con caratteristiche tecniche individuate dal **DM 30 novembre 1999, n. 557**.

Art. 22.3 - Attrezzature vicino ferrovia.

1. (I) La fermata **FFSS** svolge un ruolo di porta del paese e interscambio tra linee e sistemi di mobilità. La progettazione delle aree a ridosso della stazione dovrà prevederne l'integrazione con il contesto. Gli interventi di miglioramento infrastrutturale, la disponibilità di aree sottoutilizzate o dismesse, definiscono l'obiettivo di questa riqualificazione: creare una nuova connessione urbana con il nucleo.
2. (D) Nel caso di interventi di miglioramento di queste aree devono essere previste opere di mitigazione acustica.

Art. 22.4 - Ferrovie.

1. (P) Ai sensi dell'**Art. 49 del DPR 753/1980**, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli di competenza dell'esercente il servizio ferroviario, ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di **30** metri lineari misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Gli interventi edilizi all'interno di tali fasce sono effettuabili in maniera ordinaria se consistono in interventi di recupero, previa autorizzazione degli organismi competenti, se consistono in interventi di ampliamento nella parte non prospiciente il fronte ferroviario, oppure secondo il regime di deroga disciplinato dall'**Art. 60** del citato decreto. Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal **DPR 753/1980**.
2. (P) In tale fascia è inoltre consentito realizzare recinzioni alla distanza minima di **6 m** dalla più vicina rotaia e l'utilizzo dell'area per orti, giardini e parcheggi pubblici o privati.
3. (P) Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda aree con capacità edificatoria, esse concorrono alla determinazione del Volume o della Superficie complessiva realizzabili, fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della stessa.
4. (D) Eventuali deroghe sono concesse dall'ente gestore della linea ferroviaria.
5. (D) Dall'**Art. 25 della legge 210/1985 Opere ferroviarie - Accordi di programma**¹

¹ L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di non conformità, il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscrivere dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

L'accordo equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine è pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre misure di pubblicità, regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Art. 22.5 - Viabilità e fascia di rispetto stradale.

1. (I) La viabilità principale deve garantire nel tempo le caratteristiche di capacità e di efficienza tecnica dell'infrastruttura, predisponendo adeguate fasce di rispetto e deve contenere le previsioni delle intersezioni con la viabilità di livello inferiore nonché servizi, strutture di supporto e sistemi di mitigazione ambientale, anche attraverso la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare a dotazioni ecologiche ed a specifici sistemi per la riduzione del rumore
2. (D) In base alla legislazione vigente sono previste fasce di rispetto alla viabilità di interesse sovracomunale e comunale, l'ampiezza delle fasce di rispetto, così come definite dal **D.Lgs n. 285/1992**, è indicata al precedente **Art. 22.1, comma 2**.
3. (D) Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal **D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 14-18) e dal DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 26-28)**. In particolare, fuori del centro abitato, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, valgono le distanze minime stabilite dall'**Art. 26, comma 3, del Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992**.

Art. 22.6 - Aree per la viabilità di progetto.

1. (D) L'individuazione dell'esatta area oggetto dell'intervento, nonché la definizione puntuale delle intersezioni, è specificata in sede di redazione del progetto esecutivo e demandata al **POC**.
2. (D) Nelle aree destinate alla viabilità esistente o in previsione, sulla base di appositi progetti esecutivi, potranno essere realizzati:
 - a. ampliamenti delle strade esistenti;
 - b. nuove infrastrutture viarie;
 - c. sedi protette; piste ciclabili e piste ciclopedonali;
 - d. impianto di verde di arredo stradale;
 - e. alberature stradali;
 - f. infrastrutture tecnologiche;
 - g. aree a parcheggio;
 - h. infrastrutture e attrezzature per il trasporto pubblico.

I nuovi accessi dalle proprietà verso le strade comunali o sovracomunali devono essere autorizzati dall'ente gestore della strada.

3. (D) Contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel **POC** contestualmente al progetto stesso.

Art. 22.7 - Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità.

1. (I) Il **PSC** individua nella tavola **PSC 1.0 - Aspetti Strutturanti** le Fasce di ambientazione.
2. (D) Lungo i nuovi tratti di viabilità esterna, nelle tavole di **PSC** e di **RUE** è istituita una fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al conteso, da sistemare con idonei impianti vegetali, destinata a mitigare l'impatto visivo della nuova realizzazione dai principali punti di vista esterni ad essa, ed eventualmente, nei casi previsti, a costituire un corridoio ecologico quale elemento funzionale della rete ecologica; la larghezza della fascia di ambientazione va definita in sede di progettazione.
3. (D) Nelle fasce di ambientazione dovranno essere adottate misure atte a ridurre gli impatti derivanti dall'aumentato livello di rumore e produzione di polveri prodotti dalla nuova viabilità in progetto, ed in particolare dovranno essere previste ampie fasce a verde di separazione che, inoltre, partecipano alla costituzione della rete ecologica comunale; in particolare lungo la prevista tangenziale, su entrambe i

lati, è da prevedere la messa a dimora di siepi, arboree ed arbustive di generi autoctoni quali Prunus, Populus Quercus, Cornus, Corylus, di una larghezza minima di 10 metri. La realizzazione di nuove opere infrastrutturali che interferiscono con la continuità dei corridoi ecologici fluviali e delle direttrici di permeabilità, deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità, orientate nel senso del corridoio ecologico interferito, per una larghezza idonea a garantirne la continuità.

4. (D) Compatibilmente con i vincoli progettuali e finanziari degli Enti preposti alla realizzazione di tali opere le aree disciplinate dal presente articolo dovranno essere acquisite insieme al sedime dell'infrastruttura affinché questa possa essere realizzata integrando le prestazioni specifiche a cui deve assolvere con la necessità della riduzione degli impatti ambientali in particolare quelli legati all'inquinamento acustico e al paesaggio.
5. (D) Qualora si presenti la necessità dovranno essere realizzate in prossimità delle infrastrutture stradali e ferroviarie aree di compensazione ecologica consistenti nella creazione di habitat floro-faunistici sostitutivi di quelli manomessi dalla realizzazione delle stesse infrastrutture; la definizione degli interventi relativi dovrà essere affidata a tecnici specialisti.
6. (D) Tutte le indicazioni e le specificazioni di cui al **comma 4** dovranno essere adeguatamente sviluppate nei progetti esecutivi relativi alle infrastrutture stradali e ferroviarie; gli interventi relativi sono infatti da considerarsi parte integrante di tali infrastrutture.

Art. 22.8 - Zona per impianti ferroviari.

1. (D) Sono destinate esclusivamente alla ferrovia, alla stazione ed alle attrezzature e impianti necessari al servizio ferroviario.
2. (D) Sono consentite tutte le strutture legate al trasporto nel rispetto di quanto previsto dal **D.P.R. 753/1980**, nonché le attrezzature di interscambio collegate.
3. (D) L'edificazione è ammessa solo in funzione delle effettive esigenze degli impianti da realizzare.

Art. 22.9 - Approdi fluviali

1. (I) Il **PSC** riconosce lo scenario del territorio della Destra Po, come quello dell'intera fascia del fiume Po, ricco di risorse naturali, paesaggistiche, artistiche, storiche e archeologiche. In questo contesto è stata curata l'individuazione di itinerari e percorsi di tipo naturalistico, ecologico, artistico - culturale, agrituristico, sportivo e acquaturistico, con particolare attenzione alla nautica da diporto. L'opera consentirà l'ormeggio sicuro di imbarcazioni da fiume per lo svolgimento di attività ricreative quali la pesca sportiva, il turismo ed il canottaggio sul fiume Po.
2. (I) Il **PSC**, alla tavola **PSC 3 Piano strategico** individua pertanto la localizzazione di un attracco esistente e la previsione di una nuova darsena fluviale sul Fiume Po, in accordo con quanto stabilito dall'**Art. 111 delle NTA del PTCP 2007**.
3. (D) Allo scopo di far acquisire continuità e sicurezza al sistema viabilistico e ciclabile di sponda, da e verso le parti urbane contigue, in un'ottica di integrazione ed interconnessione locale, il **RUE** provvederà a coordinare le necessarie iniziative e destinazioni d'uso.
4. (D) Per quanto riguarda le infrastrutture, le tipologie dei natanti ed in particolare la cartellonistica tipo, si assumono le specifiche descritte nel Regolamento della segnaletica delle vie di navigazione interna di cui all'Intesa interregionale in materia di esercizio sui fiume Po e idrovie collegate, di cui alla **L.R. 7 marzo 1995, n. 11**.

Art. 22.10 - Impianti per la distribuzione del carburante

1. (I) La cartografia di Piano (**tav. QC C2.1**) individua le aree attualmente occupate da stazioni di servizio e distribuzione di carburanti; il **PSC** persegue il miglioramento dell'efficienza della rete mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento e la qualificazione della stessa.
2. (D) Il **POC** definisce l'individuazione delle aree per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e per la ristrutturazione ed il potenziamento degli esistenti, conformemente all'**Art.30, comma 14 della L.R. 20/2000**.
3. (D) Il **RUE** definisce la disciplina specifica relativa agli impianti esistenti.

Art. 22.11 - Interventi di riqualificazione sulla viabilità esistente

1. (D) Il **PSC**, alla tavola **PSC 1 Aspetti strutturanti** individua la localizzazione di un intervento di riqualificazione sulla viabilità esistente, in accordo con quanto stabilito dall'**Art. 102 delle NTA del PTCP 2007**.

CAPO II – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

Art. 23.1 - Metanodotti e relativa fascia di rispetto.

1. (P) Lungo i tracciati dei metanodotti esistenti, la fascia di rispetto da osservarsi nell'edificazione è di metri **13,5** per lato.
2. (P) Per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, è richiesto il nulla osta dell'Ente preposto.
3. (P) Qualsiasi intervento di trasformazione interessato dalle fasce di rispetto dei metanodotti dovrà essere subordinato alla opportuna verifica con gli enti gestori, della corretta attribuzione della fascia di rispetto, la quale è soggetta a variazioni in base alla dimensione delle condotte ed alla pressione di esercizio e quindi opportunamente adeguata sulle cartografie di progetto.

Art. 23.2 - Depuratori e relativa fascia di rispetto.

1. (I) Il **PSC** individua nella tavola **PSC 2 - Aspetti condizionanti** la fascia di rispetto agli impianti di depurazione esistenti nel territorio comunale da tenersi in caso di trasformazione urbanistica.
2. (P) Per l'ubicazione di funzioni residenziali e di pubblico servizio in parti del territorio contermini ad impianti di depurazione a ciclo biologico, deve essere osservata la fascia di rispetto di **100 m** da qualsiasi componente impiantistica esistente o di progetto.
3. (D) Gli interventi di trasformazione o riqualificazione prossimi ai sistemi di depurazione biologica e delle relative aree di rispetto devono essere accompagnati da una valutazione della dispersione delle sostanze odorigene, con la verifica della compatibilità igienico-sanitaria degli interventi e la definizione di eventuali misure di mitigazione da realizzare a carico del soggetto attuatore.
4. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di capacità inferiore o uguale a 50 abitanti equivalenti.

Art. 23.3 - Cimiteri e relativa fascia di rispetto.

1. (I) Il **PSC** individua nella tavola **PSC 2 - Aspetti condizionanti** la fascia di rispetto cimiteriale (**Regio decreto n. 1265 del 1934**, come modificato dall'**Art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali"**, della **L. n. 166 del 1 agosto 2002** ; **L.R. n. 19 del 29 luglio 2004** "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria") all'interno delle quali sono consentite trasformazioni insediative così come disciplinate dal **RUE**.
2. (D) Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
 - a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
 - b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
3. (D) Tale fascia può essere sistemata a verde, a parcheggio scoperto o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere previsti strade, percorsi e spazi di sosta pedonale.

4. (D) E' ammessa la realizzazione delle sole recinzioni costituite da essenze vegetali.

Art. 23.4 - Elettrodotti e relativa fascia di rispetto.

5. (I) Il **PSC**, nella tavola **PSC 2 - Aspetti condizionanti**, individua gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, ai sensi delle disposizioni nazionali (**D.M. 29 maggio 2008**) e regionali (**L.R. n. 30 del 31 ottobre 2000, n. 30 D.G.R. n. 197/2001, e D.G.R. n. 1138/2008**, così come modificata dalla **D.G.R. n. 978/2010**).
6. (P) La distanza minima di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o di una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa, mediante i criteri sopra esposti.
7. (P) E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, di richiedere all'Ente o Gestore preposto il nulla osta di competenza.
8. (P) Qualora all'interno del territorio comunale si provveda alla realizzazione di nuove linee elettriche, ad esse si applica una fascia di rispetto pari a m. **100** misurata in proiezione al suolo. Le aree ricadenti all'interno di tali fasce possono essere utilizzate per scopi agricoli, sistemate a verde o a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche e di interesse pubblico.
9. (P) In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti o nuovi insediamenti con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle **4** ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali.
10. (P) Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.
11. (P) Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dal **RUE**.

Art. 23.5 - Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione.

1. (I) Queste fasce sono volte ad assicurare le operazioni di pulizia e manutenzione dell'estesa rete dei canali di bonifica e sono individuate ai sensi degli **artt. 132/140 del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 e del comma 7 dell'Art. 14 delle Norme Tecniche Attuative del PAI**.
2. (P) L'ampiezza delle fasce di rispetto è definita in m 5 e m 10 per lato dalle sponde, in base ai seguenti criteri:
 - a. condizione di copertura del canale (per i tratti tubati è fissato il valore di 5 m);
 - b. funzione del canale (irriguo, promiscuo o di scolo);
 - c. grado di importanza del canale (m 5 per canali promiscui o di scolo terziari e m 10 per canali secondari e terziari);
 - d. appartenenza al reticolo interconnesso regionale (m 10 per tutti i tratti).
3. (D) L'ampiezza della fasce può essere oggetto di eventuali puntuali modifiche in funzione di specifiche necessità, previo parere del competente Consorzio, e sono recepite nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante.

CAPO III – DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 24.1 - Attrezzature e spazi collettivi.

1. (l) Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:
 - a. l'istruzione;
 - b. l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
 - c. la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d. le attività culturali, associative e politiche;
 - e. il culto;
 - f. gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
 - g. gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
 - h. i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla **lettera f)** del **comma 2 dell'Art. A-23 LR 20/2000**.
2. (l) Il **PSC** crea le condizioni per realizzare, attraverso le nuove acquisizioni di aree pubbliche e la regolazione delle trasformazioni, l'arricchimento e la qualificazione del Sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi. Il **PSC** orienta le scelte proprie e le politiche di settore con l'obiettivo di consolidare il sistema delle dotazioni pubbliche che garantisce la qualità dell'abitare;
3. (D) Accordi ed espropri (per piccole aree non preventivamente individuabili) sono i due strumenti previsti per garantire aree e risorse utili a conseguire l'obiettivo esplicitato al **comma 2**. L'aggiornamento delle scelte rappresentate sulla tavola del **PSC**, anche per l'attuazione degli Ambiti nei quali gli accordi consentono il recupero di aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi, avverrà in occasione della formazione dei **POC**. Definizioni dei perimetri ed eventuali modifiche dovranno comunque garantire prestazioni analoghe o superiori alle previsioni precedenti ed essere coerenti con gli indirizzi strategici del **PSC** indicati nella Relazione e con gli obiettivi specifici espressi nel Quadro normativo.
4. (D) Per l'ambito specializzato previsto dal **PSC**, alla tavola **PSC 3.0 Piano Strategico**, con destinazione per servizi e attrezzature collettive a carattere sportivo, viene definita, quale elemento di progetto del **PSC**, una Scheda (**Ambito per nuove attrezzature sportive AS**) che costituisce documento d'indirizzo esplicativo delle scelte pianificatorie dell'Amministrazione. Tale scelta pianificatoria costituisce l'obiettivo strategico dell'Amministrazione, con valenza più o meno cogente, in relazione a quanto indicato nella citata Scheda. Tale scheda è suscettibile di ulteriore sviluppo e dettaglio in sede di **POC**.

Art. 24.2 - Dotazioni ecologiche e ambientali.

1. (l) Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. (l) Rientrano tra le Dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità del **comma 1**, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano.
3. (l) Le Dotazioni ecologiche e ambientali perseguono le seguenti finalità:
 - a. rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale;

- b. garantire per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbano l'allacciamento ad un impianto di depurazione di potenzialità adeguata ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;
 - c. garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riutilizzo o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
 - d. favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un migliore habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione;
 - e. preservare e migliorare le caratteristiche meteo climatiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani;
 - f. migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico;
 - g. contenere i consumi di energia e di materie prime.
4. (D) Il **PSC** individua come Dotazioni ecologiche e ambientali:
- a. gli elementi della rete ecologica di cui all'**Art. 5.5**;
 - b. le misure di tutela qualitativa delle risorse idriche di cui ai **Capi III e IV del Titolo III**;
 - c. le misure di tutela quantitativa delle risorse idriche di cui al **Capo V del Titolo III**;
 - d. le fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di cui al **Titolo VII Capo I Art. 22.7**;
 - e. le misure di contenimento del rumore ambientale di cui all'**Art. 14.3**;
 - f. le misure di riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al **Capo VIII del Titolo III**;
 - g. le misure di contenimento degli incidenti rilevanti e della contaminazione dei siti di cui al **Capo IX del Titolo III**.

Sono inoltre Dotazioni ecologiche e ambientali i sistemi di trattamento dei reflui e i sistemi di raccolta, stoccaggio, separazione e smaltimento dei rifiuti solidi.

5. (D) Il **POC**, tenendo in considerazione il progresso tecnico e i risultati dell'attività di monitoraggio del Piano di cui al **Titolo VIII Art. 25.4**, oltre alle indicazioni fornite dalla pianificazione settoriale, definisce, all'interno delle aree oggetto di intervento, ove necessario ulteriori Dotazioni ecologiche e ambientali, ovvero ne specifica le caratteristiche con l'obiettivo di minimizzare gli impatti degli interventi di trasformazione sul sistema ambientale, paesaggistico e antropico.
6. (D) Il **RUE** definisce le caratteristiche costruttive, tipologiche e prestazionali delle Dotazioni ecologiche e ambientali, tenendo in considerazione i punti di forza e di debolezza del territorio comunale, oltre alle vulnerabilità e ai rischi naturali ed antropici, e adeguandosi al progresso tecnico.

Art. 24.3 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali.

1. (D) Le aree di trasformazione previste dal **PSC** dovranno concorrere alla realizzazione delle Dotazioni Territoriali nel seguente modo:
- a. secondo i parametri urbanistici contenuti nelle Schede d'Ambito Territoriale, nel caso dei piani attuativi contenuti nel **PRG** pre vigente;
 - b. secondo i parametri stabiliti dal **POC** e dal **RUE** per tutti gli altri interventi soggetti a questi strumenti di pianificazione.
2. (D) In conformità all'**Art. A-26 della LR 20/2000**, ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la sopraelevazione di un manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere:

- a. di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dagli strumenti di pianificazione comunale;
 - b. di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
 - c. di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all'**Art. 5 della legge n. 10 del 1977**.
3. (D) Il contenuto degli obblighi di cui al **comma 2** è stabilito dal **RUE**, per le trasformazioni da attuare con intervento diretto, dal **POC**, per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione individuati dal **PSC**.

Art. 24.4 - Sostenibilità energetica.

1. (D) Il **RUE**, il **POC** ed i piani attuativi, ognuno per i propri ambiti di competenza, dovranno sviluppare politiche, azioni ed adeguati impianti normativi a sostegno dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della sostenibilità ambientale delle trasformazioni urbanistiche, che siano esse di natura residenziale o produttiva, nonché favorire l'ammodernamento delle dotazioni impiantistiche ad uso civile ai fini del concorso al risparmio energetico e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. (D) Il **RUE**, il **POC** e i piani attuativi, secondo le rispettive competenze, dovranno rispettare le disposizioni di cui all'**Art. 99 del PTCP** in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché nuove disposizioni che dovessero intervenire .

TITOLO VIII – ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 25.1 - L'attuazione del PSC.

1. (D) Sono sottoposti ad interventi attuativi diretti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi articoli e contenute nel **RUE**, gli immobili afferenti al Territorio urbanizzato, Territorio rurale, Ambiti per dotazioni territoriali.
2. (D) Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, si definiscono interventi diretti quelli attuabili previo Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività.
3. (D) Sono sottoposti ad interventi di pianificazione attuativa preventiva da disciplinare nel **POC**, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi articoli, gli immobili afferenti al Territorio urbanizzabile.
4. (D) Il **POC** per tali ambiti:
 - a. programma l'attuazione contestuale delle trasformazioni ammissibili con la realizzazione delle dotazioni territoriali connesse;
 - b. definisce la disciplina urbanistica di dettaglio e, qualora necessario in base a particolari complessità degli interventi, assume valore di **PUA** nei casi e alle condizioni di cui ai **commi 4 e 12 dell'Art. 30 della L.R. n. 20/2000**;
5. (D) Ai sensi della normativa vigente spetta al **POC**:
 - a. la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di trasformazione e riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del piano, sulla base delle priorità attuative stabilite dall'Amministrazione comunale secondo la valutazione delle seguenti componenti:
 - disponibilità degli interessati ad intervenire,
 - disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie,
 - coordinamento temporale con gli altri interventi previsti nel **POC**;
 - b. la definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'**Art. 18 della L.R. 20/2000**, al fine di garantire modalità tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione; gli standard qualitativi negoziabili in sede di accordo **ex Art. 18** devono essere aggiuntivi a quelli previsti per legge.
 - c. l'individuazione di stralci funzionali da attuare prioritariamente. In tali casi il **POC** individua dei sub comparti la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivo previsto dal **PSC**, attraverso linee guida di assetto urbanistico edilizio approvate contestualmente al **POC**.
6. (D) Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente **PSC** ricadenti negli ambiti di cui ai due commi precedenti possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione restauro, risanamento e ripristino, come definiti dal **RUE** e nel rispetto delle relative disposizioni, anche in assenza di pianificazione attuativa (**POC** e **PUA**).
7. (D) I contenuti e gli elaborati costituenti la documentazione dei **PUA**, delle domande di Permesso di costruire e delle Denunce di inizio attività sono definiti dal **RUE**.

Art. 25.2 - Valore delle indicazioni normative.

1. (D) Le indicazioni normative inerenti a opere e azioni per il conseguimento degli obiettivi di qualità hanno valore di indirizzo e carattere indicativo e processuale, aprono un percorso di interpretazione e affinamento che avverrà attraverso gli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale (**POC** e **PUA**, **RUE**) e attraverso atti programmatori dei diversi settori dell'Amministrazione competenti in materia. In particolare, ha valore indicativo l'individuazione cartografica degli elementi cui riferire le azioni, ed è compito degli strumenti urbanistici operativi e attuativi precisarne, alla scala di opportuno dettaglio, l'esatta localizzazione e perimetrazione. È prescrittiva l'individuazione degli elementi presenti in progetti già approvati, in particolare fermate del trasporto pubblico, parcheggi, elettrodotti da mitigare. Del tracciato di nuove strade e percorsi ciclabili vanno mantenuti i punti terminali, a loro volta in relazione

con altri tratti della rete cui devono connettersi. Per il loro carattere di indirizzo affidato alla verifica del processo programmatico e progettuale, che comprende procedimenti di ascolto dei cittadini e monitoraggio sistematico del Piano, opere e azioni sono passibili di aggiustamenti.

Art. 25.3 - Partecipazione.

1. (D) Il **PSC** si avvale dei percorsi partecipativi con l'obiettivo di:
 - a. accrescere la qualità delle trasformazioni e introdurre innovazione, valorizzando il contributo conoscitivo e propositivo derivante dalla percezione degli abitanti, dalla creatività diffusa e dalle pratiche d'uso in atto;
 - b. accrescere l'efficacia dell'azione pubblica sul territorio, favorendo una *governance* allargata;
 - c. promuovere la cura del territorio, valorizzando la cittadinanza attiva, favorendo un'accresciuta coesione e inclusione sociale, coinvolgendo soggetti solitamente svantaggiati o meno inclini alla partecipazione.

Art. 25.4 - Monitoraggio del PSC.

1. (D) Il monitoraggio del **PSC** consiste nella verifica periodica dell'efficacia delle azioni promosse dal **PSC**, rispetto al raggiungimento degli obiettivi e ai risultati prestazionali attesi. Costituisce riferimento per **POC** e **RUE**. Il monitoraggio avviene attraverso l'aggiornamento di indicatori di attuazione del **PSC** e di indicatori di contesto, selezionati sulla base della loro rilevanza rispetto agli indirizzi strategici e agli obiettivi specifici del **PSC**. Tali indicatori sono descritti nel Quadro conoscitivo.
2. (D) Il monitoraggio dell'attuazione del **PSC** avviene attraverso indicatori prestazionali che misurano le strategie, le politiche e le azioni del **PSC**, con riferimento a:
 - a. le strategie del Comune di Villanova sull'Arda, comprese le scelte in materia di politiche abitative;
 - b. il governo delle trasformazioni urbanistiche negli Ambiti;
 - c. l'attuazione delle azioni previste per i tre Sistemi in termini di dotazioni e prestazioni.
3. (D) Il monitoraggio del contesto avverrà attraverso indicatori descrittivi dello stato del territorio caratterizzando lo "scenario di riferimento" rispetto a cui il piano si trova ad operare.
4. (D) Gli indicatori, catalogati all'interno delle banche dati gestionali e cartografiche del Sistema informativo territoriale, vengono aggiornati con cadenza annuale.
5. (D) La valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'Amministrazione comunale con cadenza triennale. Esso indirizza la formazione degli strumenti urbanistici operativi e attuativi, adattandone obiettivi e azioni alle condizioni rilevate; le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al presente Piano e sempre incluse nel Quadro conoscitivo delle varianti allo stesso.

Art. 25.5 - Bandi concorsuali.

1. (D) Ai sensi del **comma 10 dell'Art. 30 della LR 20/2000**, il **POC** può attivare procedure concorsuali per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati nel **PSC**.
2. (D) I criteri di selezione delle proposte possono riguardare la capacità dell'intervento di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti nel **PSC**, nei termini di prestazioni quantitative e soluzioni tecniche degli edifici finalizzati all'edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili.
3. (D) Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal **PSC**, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'**Art. 18 della LR 20/2000**, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

Art. 25.6 - Accordi con i privati.

1. (D) Il Comune di Villanova sull'Arda può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. (D) L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal **comma 3 dell'Art. 3 della LR 20/2000**.
3. (D) L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. (D) Per quanto non disciplinato dalla **LR 20/2000** trovano applicazione le disposizioni di cui ai **commi 2 e seguenti dell'Art. 11 della Legge n. 241 del 1990**.

Art. 25.7 - Accordi territoriali.

1. (D) Per coordinare l'attuazione del **PSC** il Comune può promuovere Accordi territoriali con altri Comuni e con la Provincia, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi e della sostanziale omogeneità delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei territori comunali interessati ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.
2. (D) Agli Accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla **L.R. 20/2000**, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'**Art. 15 della L. 241/1990**.
3. (D) Gli Accordi territoriali possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.
4. (D) Il Comune promuove l'applicazione della perequazione territoriale, ai sensi dell'**Art.115 del PTCP 2007**, in coerenza con la pianificazione e programmazione provinciale.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.1 – Disposizioni transitorie per gli ambiti per nuovi insediamenti .

1. (P) Fino all'approvazione del **POC**, negli ambiti per nuovi insediamenti (**AR, AP, AC**), sono ammessi gli interventi di cui al **comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 31/2002**.
2. (P) I medesimi interventi previsti dal **comma 1** sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso **POC**, che non ha assunto il valore e gli effetti di **PUA** ai sensi **dell'art. 30, comma 4, della L.R. n. 20/2000**, a seguito del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del **PUA** o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.
3. (P) Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal **RUE**.

Art. 26.2 – Flessibilità del sistema della pianificazione

1. (P) Al fine di assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione, si applicano le disposizioni di cui **all'art. 22 della L.R. n. 20/2000**. Il **PSC** non può essere oggetto di modifica da parte degli strumenti di pianificazione sotto ordinati. Per le modificazioni al **PSC** si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli **32 e 32-bis della L.R. n. 20/2000**.